



***Città di Lissone***

*Provincia di Monza e della Brianza*

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL  
CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE,  
AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE  
PUBBLICITARIA**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.19 del 26/03/2021

## Indice

TITOLO I - DISPOSIZIONI SISTEMATICHE.....	6
Articolo 1 .....	6
Ambito e finalità del Regolamento .....	6
Articolo 2 .....	7
Definizioni e disposizioni generali .....	7
Articolo 3 .....	9
Presupposto del Canone .....	9
Articolo 4 .....	10
Soggetto obbligato .....	10
TITOLO II - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO .....	11
Articolo 5 .....	11
Istanze per l'occupazione di suolo pubblico .....	11
Articolo 6 .....	13
Tipi di occupazione .....	13
Articolo 7 .....	13
Occupazioni occasionali .....	13
Articolo 8 .....	14
Occupazioni d'urgenza .....	14
Articolo 9 .....	15
Istanza e rilascio della concessione .....	15
Articolo 10 .....	17
Titolarità della concessione e subentro .....	17
Articolo 11 .....	19
Rinnovo, proroga e recesso .....	19
Articolo 12 .....	20
Modifica, sospensione e revoca d'ufficio .....	20
Articolo 13 .....	21
Decadenza ed estinzione della concessione .....	21
Articolo 14 .....	22
Occupazioni abusive .....	22
TITOLO III - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE .....	23
Articolo 15 .....	23
Istanze per i messaggi pubblicitari .....	23
Articolo 16 .....	25
Tipologie di impianti pubblicitari .....	25
Articolo 17 .....	27
Istruttoria amministrativa .....	27

Articolo 18 .....	28
Procedure .....	28
Articolo 19 .....	29
Titolarità e subentro nelle autorizzazioni .....	29
Articolo 20 .....	30
Rinnovo e recesso .....	30
Articolo 21 .....	31
Modifica, sospensione e revoca d'ufficio .....	31
Articolo 22 .....	31
Decadenza ed estinzione della autorizzazione .....	31
Articolo 23 .....	32
Rimozione della pubblicità .....	32
Articolo 24 .....	32
Le esposizioni pubblicitarie abusive .....	32
Articolo 25 .....	33
Il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari .....	33
TITOLO IV - TARIFFE E CANONE, RIDUZIONI, ESENZIONI.....	33
Articolo 26 .....	33
Criteri per la determinazione della tariffa del Canone per le occupazioni di suolo pubblico .....	33
Articolo 27 .....	34
Criteri per la determinazione della tariffa del Canone per le esposizioni pubblicitarie .....	34
Articolo 28 .....	36
Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici .....	36
Articolo 29 .....	36
Determinazione delle tariffe annuali .....	36
Articolo 30 .....	37
Determinazione delle tariffe giornaliere .....	37
Articolo 31 .....	38
Determinazione del Canone .....	38
Articolo 32 .....	39
Occupazioni non assoggettate al Canone .....	39
Articolo 33 .....	42
Riduzioni del Canone .....	42
Articolo 34 .....	43
Esposizioni pubblicitarie non assoggettate al Canone .....	43
Articolo 35 .....	45
Riduzioni per le esposizioni pubblicitarie .....	45
Articolo 36 .....	46
Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità .....	46
Articolo 37 .....	46
Impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie .....	46

TITOLO V	PUBBLICHE AFFISSIONI	47
Articolo 38		47
Gestione del servizio Pubbliche Affissioni		47
Articolo 39		48
Determinazione del Canone sulle Pubbliche Affissioni		48
Articolo 40		49
Riduzione del Canone Pubbliche Affissioni		49
Articolo 41		50
Esenzioni dal Canone Pubbliche Affissioni		50
Articolo 42		51
Modalità per l'espletamento del servizio delle Pubbliche Affissioni		51
TITOLO VI	RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI	52
Articolo 43		52
Modalità e termini per il pagamento del Canone		52
Articolo 44		53
Accertamenti - Recupero canone		53
Articolo 45		54
Sanzioni e indennità		54
Articolo 46		55
Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico		55
Articolo 47		56
Autotutela		56
Articolo 48		56
Riscossione coattiva		56
Articolo 49		56
Rimborsi		56
TITOLO VII	- PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE	57
Articolo 50		57
Occupazione con impianti di distribuzione carburante		57
Articolo 51		57
Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici		57
Articolo 52		58
Occupazioni dello spettacolo viaggiante		58
Articolo 53		59
Occupazioni a sviluppo progressivo		59
Articolo 54		59
Pubblici Esercizi		59
Articolo 55		60
Attività Edile		60
Articolo 56		60
Occupazione per contenitori per la raccolta "porta a porta" dei rifiuti		60
Articolo 57		62

Attività di propaganda elettorale .....	62
Articolo 58 .....	62
Aree di Rispetto e Riserve di parcheggio per attività commerciali e di servizio .....	62
Articolo 59 .....	62
Occupazione con elementi di arredo .....	62
Articolo 60 .....	63
Esposizione merci fuori negozio .....	63
Articolo 61 .....	63
Occupazioni con tende e di soprassuolo in genere .....	63
Articolo 62 .....	63
Occupazioni per traslochi .....	63
Articolo 63 .....	64
Serbatoi .....	64
TITOLO VIII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIE .....	64
Articolo 64 .....	64
Pubblicità realizzata su veicoli pubblicitari - "camion vela" .....	64
Articolo 65 .....	65
Pubblicità realizzata su carrelli supermercati .....	65
Articolo 66 .....	65
Frecce direzionali - Preinsegne .....	65
Articolo 67 .....	65
Locandine .....	65
Articolo 68 .....	66
Striscioni e gonfaloni .....	66
Articolo 69 .....	66
Dichiarazioni per particolari fattispecie .....	66
Articolo 70 .....	67
Regime transitorio .....	67
Articolo 71 .....	68
Trattamento dei dati personali .....	68
Articolo 72 .....	68
Norma di rinvio .....	68
Articolo 73 .....	68
Clausola di adeguamento .....	68
Articolo 74 .....	68
Entrata in vigore e disposizioni finali .....	68

## **TITOLO I - DISPOSIZIONI SISTEMATICHE**

### **Articolo 1**

#### **Ambito e finalità del Regolamento**

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, e del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", disciplina i principi e le disposizioni riguardanti l'istituzione e l'applicazione nel Comune di Lissone del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, così come disciplinato dall'articolo 1, commi da 816 a 836, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, di seguito denominato semplicemente "Canone".

2. Ai sensi del comma 816 il Canone sostituisce i seguenti prelievi: la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'Imposta comunale sulla pubblicità (ICP) ed il Diritto sulle pubbliche affissioni (DPA), il Canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), il Canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del Codice della strada (Canone non ricognitorio), di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza del Comune.

Il Canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

3. Sono fatte salve le prescrizioni ed i divieti contenuti nei Regolamenti settoriali relativi alle procedure di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e di concessione per l'occupazione di spazi e aree pubbliche. Sono altresì fatte salve le Convenzioni stipulate in materia di occupazione di spazi e aree pubbliche, ad eccezione di quanto previsto in materia di riscossione del presente Canone.

## **Articolo 2**

### **Definizioni e disposizioni generali**

1. Ai fini del presente Regolamento si definisce:

- a) occupazione: come definita al successivo articolo 3, comma 1, lett. a), l'occupazione di spazi appartenenti al demanio od al patrimonio indisponibile degli Enti locali, come strade, corsi, piazze, aree private gravate da servitù di passaggio ovvero nelle ipotesi di limitazione, imposta al proprietario, del godimento del bene a favore di altri, quindi il passaggio di altri su aree private, gli spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese condutture ed impianti, le zone acquee adibite all'ormeggio di natanti in rive e canali;
- b) concessione o autorizzazione: atto amministrativo che comporti per la collettività il ridotto godimento dell'area o dello spazio occupato dal richiedente;
- c) Canone: il canone dovuto dal richiedente la concessione o l'autorizzazione di cui alla precedente lettera b), ovvero dovuto per l'occupante senza titolo;
- d) tariffa: rappresenta la misura fondamentale di riferimento per la determinazione quantitativa del Canone sub lettera c).

2. Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di Comuni con popolazione superiore a 10.000 (diecimila) abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del Codice della strada, di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione o autorizzazione comunale, se non nei casi previsti dal presente Regolamento o da altre norme vigenti. È altresì vietato diffondere messaggi pubblicitari in qualsiasi modo e di qualsiasi natura, senza la preventiva autorizzazione comunale.

4. Per le occupazioni occasionali di cui all'articolo 7, in luogo del formale atto di concessione trova applicazione la specifica procedura prevista in detto articolo.

5. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso, con le modalità e le condizioni previste dal provvedimento di concessione od autorizzazione, e deve, altresì, essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti, ai sensi del vigente Regolamento di Polizia Urbana e per la convivenza civile. Allo scadere della concessione o autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura ed indenne, con l'integrale ripristino dello stato originario dei luoghi, a pena di esecuzione sostitutiva in danno.

6. Ogni richiesta di concessione o di autorizzazione deve essere corredata della necessaria documentazione, anche planimetrica. La concessione del suolo e l'autorizzazione ad esporre messaggi pubblicitari, è sottoposta all'esame dei competenti Servizi/Uffici. In particolare dovranno essere valutati gli aspetti urbanistico-edilizi, il decoro della Città, la viabilità, la sicurezza, l'arredo urbano, l'igiene, la quiete pubblica ed il rispetto della normativa in materia ambientale, commerciale e turistica. Particolare attenzione deve essere posta, anche attraverso specifiche regolamentazioni d'area e progetti integrati d'ambito, per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie che riguardano aree di pregio ambientale, storico ed architettonico (come ad esempio le piazze storiche, gli spazi aulici, i complessi monumentali, i parchi, etc.).

7. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria lo rendano necessario, il Servizio/Ufficio comunale competente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione può imporre al titolare del provvedimento stesso ulteriori e specifiche prescrizioni.

8. Per le occupazioni con opere oggetto di permesso edilizio si rinvia, per quanto non esplicitamente previsto dalla disciplina del presente Regolamento, alla normativa urbanistico/edilizia vigente.

9. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e le autorizzazioni per esposizioni pubblicitarie sono, salvo diversa ed espressa disposizione, a titolo oneroso.

10. Salvo che sia diversamente previsto dal presente Regolamento, o da altri Regolamenti comunali vigenti, la domanda per la concessione di suolo pubblico ovvero la domanda per l'autorizzazione all'esposizione pubblicitaria deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'occupazione o dell'esposizione, a pena di improcedibilità.

11. Il Comune non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi, riconducibili allo svolgimento dell'attività per cui è stato concesso il suolo pubblico o concessa l'autorizzazione all'esposizione pubblicitaria.

12. A tutti gli effetti di legge, la custodia dell'area o dello spazio oggetto di concessione od autorizzazione è trasferita in capo al concessionario.

13. Il rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione si intende eseguito salvi i diritti vantati da terzi a qualunque titolo.



### **Articolo 3** **Presupposto del Canone**

1. Il Canone è dovuto per:

a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio od al patrimonio indisponibile degli Enti locali e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico. Il Canone si intende dovuto anche per l'occupazione di spazi ed aree private soggette a diritti demaniali quali, ad esempio, le strade vicinali soggette a diritto di pubblico passaggio;

b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio od al patrimonio indisponibile del Comune, ovvero su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, od ancora all'esterno di veicoli adibiti ad uso pubblico o ad uso privato. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione: i messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo, salvo i casi di esenzione. Si intendono ricompresi nell'imposizione i messaggi diffusi: allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura; i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato; i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata.

Fermo restante il disposto del comma 818, il Canone per l'autorizzazione pubblicitaria è dovuto al Comune in tutti i casi in cui la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, avvenga mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio od al patrimonio indisponibile delle province, per cui le stesse abbiano istituito il Canone di cui alla lettera a) del comma 819.

2. Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal presente Regolamento hanno altresì valore di permessi comunali in applicazione delle norme previste dal Titolo II, Capo I, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (Codice della strada), ma non si sostituiscono in alcun modo ai permessi edilizi, per i quali occorre fare riferimento alla specifica disciplina.

## **Articolo 4**

### **Soggetto obbligato**

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 823, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il Canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva, di cui al successivo articolo 24, risultante da verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.

2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del Canone.

3. Il Canone è indivisibile ed il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori, così come previsto dall'articolo 1292 del Codice Civile.

4. L'amministratore di condominio può procedere, ai sensi dell'articolo 1180 del Codice Civile, al versamento del Canone per le occupazioni o per le esposizioni pubblicitarie relative al condominio. Le richieste di pagamento e di versamento relative al condominio sono indirizzate all'amministratore stesso ai sensi dell'articolo 1131 del Codice Civile.

5. A seguito di intervenuta variazione del rappresentante del condominio, l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente al Comune la sua nomina mediante invio di copia della relativa delibera assembleare entro 30 giorni dalla sua adozione.

6. In caso di occupazione del suolo pubblico per attività commerciale, il cui esercizio sia subordinato al rilascio di apposita licenza da parte del Comune, il relativo Canone può essere assolto da parte del titolare della medesima. In caso di reiterata morosità degli affittuari, e comunque prima di attivare la procedura di cui al successivo articolo 12, il Comune è tenuto ad informare il licenziatario titolare, con indicazione dei canoni dovuti e delle relative modalità di versamento.

## **TITOLO II - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO**

### **Articolo 5**

#### **Istanze per l'occupazione di suolo pubblico**

1. L'occupazione di strade, di spazi ed aree pubbliche è consentita soltanto previo rilascio di un provvedimento espresso di concessione. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche ha l'obbligo di presentare apposita istanza secondo la modulistica e le indicazioni definite dagli uffici competenti, in ragione della tipologia di occupazione.

Ferma restando la competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, relativamente a chi esercita attività produttive e di prestazione di servizi, incluse le attività agricole, commerciali ed artigianali, le attività turistiche ed alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari ed i servizi di telecomunicazioni, tutti coloro che intendono effettuare occupazioni di suolo pubblico sono tenuti a presentare istanza da inviarsi, di norma per via telematica, tramite il portale del Comune, salvo i casi in cui risulti ammessa la consegna della richiesta al Protocollo Generale dell'Ente.

Rispetto alla data di inizio dell'occupazione la domanda va presentata in tempo utile a consentire la conclusione del relativo procedimento, nel rispetto dei termini stabiliti dai Regolamenti vigenti per i singoli Servizi, salvo quanto disposto per le occupazioni di emergenza.

Al fine di semplificare la sua formulazione, il Comune predispone e distribuisce modelli di riferimento secondo i tipi di occupazione, installazione od esposizione, con l'indicazione dei contenuti e dei documenti richiesti.

In assenza di un termine specifico presente nelle fonti sopra descritte, il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni dalla data di presentazione ed acquisizione all'Ente dell'apposita istanza.

2. La domanda deve essere presentata in bollo, fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla legge, e deve contenere, pena la sua improcedibilità, gli estremi di identificazione del soggetto richiedente, ovvero del legale rappresentante in caso di impresa o di altro ente, le caratteristiche dell'occupazione che si intende realizzare, l'ubicazione e la determinazione della misura di superficie o estensione lineare di suolo o spazio pubblico, ovvero del bene che si richiede di occupare, la destinazione d'uso; deve essere sottoscritta dal soggetto istante, o da chi lo rappresenta se munito dei necessari poteri di firma.

3. In caso di modificazione dell'occupazione in essere, effettuata sulla base di titolo rilasciato dall'Ente, la procedura risulta essere quella descritta dai commi 1 e 2 del presente articolo. In caso di rinnovo o proroga delle occupazioni esistenti, è ammessa la

dichiarazione di conformità ai contenuti del provvedimento già rilasciato.

4. L'istanza deve essere corredata dai documenti necessari, eventualmente previsti per la particolare tipologia di occupazione. La domanda deve essere corredata da una planimetria dell'area interessata e da ogni altra documentazione ritenuta necessaria dal competente Servizio/Ufficio (disegno illustrante l'eventuale progetto da realizzare; particolari esecutivi e sezioni dei manufatti; fotografie dell'area richiesta, atte ad individuare il contesto ambientale circostante; elementi di identificazione di eventuali autorizzazioni di cui si sia già in possesso, qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività soggetta ad autorizzazione).

Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante *"Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa"*.

La comunicazione inviata dall'Ufficio in merito alla mancanza degli elementi di cui al capoverso precedente, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, non inferiore a 20 (venti) giorni, vale quale provvedimento finale di diniego ed archiviazione della richiesta. Se è necessario sostenere spese per sopralluoghi ed altri atti istruttori, il responsabile del procedimento richiede al soggetto che ha presentato l'istanza un impegno sottoscritto a sostenerne l'onere, indicando i motivi di tali esigenze.

La comunicazione inviata dall'Ufficio che riporta una causa di impedimento oggettivo all'accoglimento della richiesta, vale quale provvedimento finale di diniego ed archiviazione, senza che nulla sia pervenuto in merito da parte dell'istante una volta decorso il termine indicato nella richiesta per l'inizio dell'occupazione.

5. Analoga istanza deve essere presentata per effettuare modificazioni della tipologia e/o della superficie dell'occupazione, oltre che per ottenere la proroga di occupazioni preesistenti.

6. Anche se l'occupazione rientra tra le fattispecie esenti dal versamento del Canone, l'utilizzatore ha l'obbligo di richiedere comunque il titolo per l'occupazione.

7. Per le occupazioni temporanee che presuppongano una manomissione dell'area utilizzata, si applica la disciplina del vigente Regolamento in materia di manomissione e ripristino del suolo pubblico.

8. Le occupazioni occasionali sono soggette al procedimento previsto al successivo articolo 7.

9. L'Ente, con atto di organizzazione interna, determina quali uffici comunali siano competenti ad emettere gli atti amministrativi

di concessione o di autorizzazione, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti degli utenti ed al fine di realizzare una gestione del Canone improntato alla massima efficienza ed efficacia.

10. La copia del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell'Ufficio competente al rilascio, al soggetto Concessionario, se presente, delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del Canone per i relativi adempimenti.

## **Articolo 6 Tipi di occupazione**

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche si dividono in:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, inteso come sottrazione per l'intero periodo, 24 ore su 24 ore, del suolo pubblico all'uso della collettività, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportanti o meno l'esistenza di manufatti od impianti;
- b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno e possono essere giornaliere, settimanali, mensili e, se ricorrenti periodicamente con le stesse caratteristiche, possono essere autorizzate per più annualità.

2. Le concessioni temporanee sono normalmente commisurate a giorni, salve le eccezioni stabilite con specifica disposizione regolamentare.

3. La concessione per l'occupazione suolo pubblico è rilasciata a titolo precario ed è pertanto fatta salva la facoltà per l'Amministrazione Comunale di modificarla o revocarla per sopravvenute esigenze ambientali, commerciali e di traffico, nonché per altri motivi di pubblico interesse.

## **Articolo 7 Occupazioni occasionali**

1. Si intendono occupazioni occasionali:

- a) le occupazioni di non più di 10 metri quadrati (mq.) effettuate in occasione di manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e sportive, non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore;
- b) commercio ambulante itinerante: soste fino a 60 minuti;

- c) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose;
- d) le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno od altre attrezzature mobili per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture, di durata non superiore alle 4 (quattro) ore;
- e) le occupazioni per operazioni di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 4 (quattro) ore;
- f) l'esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.), non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore alle 4 (quattro) ore.

2. Per le occupazioni occasionali la concessione si intende accordata a seguito di apposita comunicazione scritta, consegnata o altrimenti fatta pervenire all'Ufficio comunale competente almeno 7 (sette) giorni prima dell'occupazione; l'Ufficio potrà vietarle o assoggettarle a particolari prescrizioni.

## **Articolo 8**

### **Occupazioni d'urgenza**

1 Nelle ipotesi di forza maggiore ovvero per motivi urgenti, speciali ed imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando occorre provvedere senza indugio all'esecuzione di lavori, l'occupazione è consentita, eccezionalmente, anche prima di avere presentato la domanda e conseguito il rilascio del provvedimento di concessione.

2 L'occupante ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione all'Ufficio comunale competente e deve presentare la domanda di concessione in sanatoria, entro il secondo giorno lavorativo susseguente l'inizio dell'occupazione. La quietanza di versamento del Canone deve essere esibita al momento del rilascio dell'autorizzazione. L'eventuale proroga fino ad un massimo di ulteriori 2 (due) giorni deve essere concessa con le stesse modalità ed alle stesse condizioni.

3. Per le occupazioni per lavori di piccola manutenzione edilizia, traslochi e altri interventi effettuati da ditte o società di Settore iscritte in apposito Albo, di durata non superiore a 5 (cinque) giorni consecutivi, a fronte di presentazione di idonea garanzia secondo le vigenti norme in materia di sicurezza, si può derogare dal termine ordinario di presentazione delle istanze, inoltrando le stesse fino a 5 (cinque) giorni non festivi precedenti l'occupazione, previo versamento di un Canone di occupazione maggiorato del 50% (per cento). L'adesione alla speciale procedura

deve essere comunicata per iscritto all'Ufficio comunale competente su apposito modulo oppure tramite procedura *on line*.

4. Nell'ipotesi di accertamento negativo delle ragioni di cui ai commi precedenti, l'occupazione si considera abusiva.

## **Articolo 9**

### **Istanza e rilascio della concessione**

1. L'Ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di concessione od autorizzazione riceve l'istanza o la comunicazione di occupazione di suolo pubblico. Il responsabile del relativo procedimento avvia la procedura istruttoria.

Salvo quanto disposto da leggi specifiche in materia, l'Ufficio competente provvede entro i termini stabiliti ed approvati dai Regolamenti vigenti per i singoli Servizi.

In assenza di un termine specifico presente nelle fonti sopra descritte, il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni dalla data di presentazione ed acquisizione all'Ente dell'apposita istanza. Qualora l'Ufficio abbia rappresentato esigenze istruttorie, il termine è interrotto ai sensi dell'articolo 16 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

2 Qualora durante la fase istruttoria, il richiedente non sia più interessato ad ottenere il provvedimento di concessione o autorizzazione, tale determinazione deve essere comunicata dallo stesso istante entro il termine previsto per la conclusione del singolo procedimento, al fine di interrompere lo stesso. Qualora la comunicazione non pervenga entro il termine previsto per la conclusione del singolo procedimento, è dovuta un'indennità pari al 15% del Canone che sarebbe dovuto a seguito del rilascio del provvedimento di concessione.

Lo svolgimento dell'attività istruttoria comporta in ogni caso, anche nella fattispecie prevista dal precedente periodo, il pagamento delle relative spese da parte del richiedente, da corrispondere nell'importo stabilito annualmente dalla Giunta Comunale con propria deliberazione.

3 L'Ufficio acquisisce direttamente le certificazioni, i pareri e la documentazione già in possesso dell'Amministrazione Comunale o di altri enti pubblici. In caso di più domande aventi ad oggetto l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto da altre norme specifiche, costituiscono condizione di priorità, oltre alla data di presentazione della domanda, la maggior rispondenza all'interesse pubblico o il minor sacrificio imposto alla collettività.

4. Il responsabile del procedimento, verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente al Settore Polizia Locale per l'eventuale nullastata relativamente alla viabilità, ovvero ad altri uffici dell'Amministrazione Comunale o di altri enti competenti ove, per la particolarità dell'occupazione, si

renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile del procedimento in un termine non superiore a 20 (venti) giorni dalla data del ricevimento della relativa richiesta.

5. Il responsabile del procedimento, entro il rilascio della concessione o autorizzazione, richiede il versamento di un deposito cauzionale o di una fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria con clausola di pagamento a prima richiesta, nei seguenti casi:

- a) l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo di ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
- b) dall'occupazione possano derivare danni di qualsiasi natura al bene pubblico;
- c) particolari motivi e circostanze lo rendano necessario in ordine alle modalità od alla durata della concessione.

L'ammontare della garanzia di cui sopra è stabilito dal Settore competente su proposta del responsabile del procedimento, in misura proporzionale all'entità dei lavori, alla possibile compromissione, ai costi per la riduzione in pristino stato del luogo ed al danno derivante dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni contrattuali del concessionario. Lo svincolo del deposito cauzionale e/o l'estinzione della garanzia fideiussoria sono subordinati alla verifica tecnica del ripristino dello stato dei luoghi.

Si prescinde dalla richiesta del deposito cauzionale, previa verifica con gli Uffici competenti, quando l'occupazione sia connessa ad un evento o rientri in un palinsesto di eventi, per cui il soggetto organizzatore abbia già prestato fidejussioni e/o polizze assicurative a copertura dei danni tutti derivanti dalla realizzazione dell'evento, ove comprendano anche la tipologia del danno derivante dalla manomissione.

6. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria, si procede alla determinazione del Canone, dandone comunicazione al richiedente, anche tramite il competente Concessionario, con l'avvertenza che il mancato versamento in tempo utile comporterà il mancato perfezionamento della pratica e la sua archiviazione, nonché l'addebito delle somme previste dal precedente comma 2.

7. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio od al rinnovo della concessione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l'occupazione. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda regolarmente al versamento delle rate concordate.

8. Le concessioni sono inviate telematicamente, o ritirate presso gli sportelli di competenza qualora non sia operativa la procedura telematica, in un momento successivo all'avvenuto pagamento del Canone, quando dovuto.



9. Copia del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell'Ufficio competente al rilascio, all'eventuale soggetto Concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del Canone per i relativi adempimenti.

10. Il provvedimento di concessione rappresenta il titolo in base a cui il richiedente può dare inizio all'occupazione, salvo quanto stabilito all'articolo 8 in caso di occupazioni di urgenza. L'occupazione è efficace alle condizioni previste nel titolo e consentita dalla data indicata nel provvedimento di concessione, ovvero dal momento della sua acquisizione da parte del richiedente, se successiva, fermo restando il versamento dell'importo calcolato sulla base dell'istanza.

11. La concessione è valida per il periodo in essa indicato e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato dell'attività di vigilanza o ispettiva.

12. Il verbale di consegna alla ditta esecutrice dei lavori relativi ad un'opera pubblica di competenza comunale debitamente approvata, sostituisce la concessione prevista dal presente Regolamento e l'autorizzazione di cui agli articoli 21 e 27 del Codice della Strada, ove riporti precisa e formale indicazione del suolo pubblico oggetto di occupazione e delle relative prescrizioni.

## **Articolo 10**

### **Titolarità della concessione e subentro**

1. Il provvedimento di concessione all'occupazione permanente o temporanea del suolo, sottosuolo o dello spazio pubblico non può essere oggetto di cessione ad altri. Il titolare risponde in proprio di tutti i danni derivanti al Comune ed ai terzi dall'utilizzo della concessione o autorizzazione. Il titolare, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione, ha l'obbligo di:

- a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere in pristino il suolo, lo spazio o i beni pubblici, al termine dell'occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese, comprese quelle per l'eventuale custodia di materiali e per lo smaltimento dei rifiuti;
- b) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'occupazione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione Comunale, che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;

- d) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'occupazione;
- d) versare il Canone alle scadenze previste;
- e) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia il suolo che occupa e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione;
- f) provvedere al ripristino della situazione originaria a proprie spese; in mancanza provvede il Comune con addebito delle spese, eventualmente utilizzando il deposito cauzionale o la garanzia di cui all'articolo 9, comma 5;
- g) rispettare, nell'esecuzione di eventuali lavori connessi all'occupazione concessa, anche le norme tecniche previste in materia dalle leggi e dai regolamenti;
- h) custodire con diligenza, rispondendone a tutti gli effetti di legge, l'immobile e relative annesse strutture, accessioni e pertinenze oggetto di concessione o autorizzazione, rispondendone a tutti gli effetti di legge;
- i) rispettare i diritti di terzi vantati sui o nei confronti dei beni oggetto di concessione o autorizzazione.

2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto, vendita e/o affitto di ramo d'azienda) l'attività in relazione a cui è stata concessa l'autorizzazione all'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre 30 giorni dal trasferimento il procedimento per il subentro nella concessione a proprio nome, inviando all'Amministrazione Comunale apposita comunicazione, con l'indicazione degli elementi propri dell'istanza e gli estremi della concessione in argomento. Lo stesso iter procedurale vale in caso di cessione a terzi di immobili con passi o accessi carrabili.

3. Il rilascio del provvedimento di subentro nella concessione è subordinato alla regolarità del versamento dei canoni pregressi relativi all'occupazione oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento. La procedura di subentro nel provvedimento di concessione a favore dell'acquirente non potrà perfezionarsi finché il debito non sia stato assolto, anche dal subentrante.

4. Per le occupazioni di carattere permanente o ricorrente, il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento, da parte del subentrante, del Canone per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione. Per le occupazioni temporanee il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento del Canone a partire dalla data di richiesta del subingresso, qualora il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso, e delle eventuali morosità riscontrate.

5. Il subentro nella concessione non dà luogo a rimborso di canoni versati ed il subentrante è comunque responsabile del pagamento di ogni onere pregresso dovuto, a qualsiasi titolo, in ragione della concessione.

6. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 2, l'occupazione è considerata abusiva, a tutti gli effetti.

7. Tutti gli obblighi disposti nel presente articolo a carico del titolare della concessione o del subentrante devono essere espressamente riportati e sottoscritti per accettazione nell'atto di concessione o di autorizzazione, ove deve essere espressamente riportato anche il trasferimento della custodia dei beni a carico del concessionario.

8. In caso di mancato o parziale utilizzo dell'area da parte del concessionario, e nell'ipotesi in cui la causa di tale mancato o parziale utilizzo non dipenda dal concessionario, questi ha diritto al rimborso del rateo del Canone versato anticipatamente e relativo al periodo non usufruito, senza altro onere o indennità a carico del Comune.

## **Articolo 11**

### **Rinnovo, proroga e recesso**

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione ad occupare spazio pubblico, come rilasciato ai sensi dell'articolo 9, è rinnovabile alla scadenza, previo inoltre di motivata istanza al competente Settore/Ufficio.

2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta all'Amministrazione Comunale, con le medesime modalità previste nel presente Regolamento per l'istanza originaria, almeno nei 30 giorni antecedenti la scadenza se trattasi di occupazioni permanenti, ovvero nei 10 (dieci) giorni antecedenti, se trattasi di occupazioni temporanee. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione oggetto di richiesta di rinnovo. Il periodo di rinnovo è sommato al periodo precedente, ai fini dell'applicazione dell'apposito coefficiente moltiplicatore all'intera durata dell'occupazione.

3. La proroga non è ammessa, salvo casi particolari relativi a occupazioni edilizie, od in caso di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali ed imprevedibili di rilevante interesse pubblico. Generalmente la proroga non può superare i 90 (novanta) giorni.

4. Nell'ipotesi di occupazione permanente di spazio pubblico, il recesso anticipato deve essere comunicato per atto scritto, almeno entro 30 giorni antecedenti la scadenza della concessione, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze di occupazione.

5. Il recesso esonera dal versamento del Canone per l'occupazione relativamente al periodo successivo al termine indicato nella comunicazione di recesso.

6. Nell'ipotesi di occupazione temporanea, la rinuncia volontaria ad una parte dello spazio pubblico, ovvero del periodo di tempo originariamente autorizzato o concesso, non esclude l'obbligo del versamento del Canone per l'intera superficie o l'intero periodo di tempo, salva la prova che la minor superficie o la durata dell'occupazione dipenda da causa di forza maggiore.

## **Articolo 12**

### **Modifica, sospensione e revoca d'ufficio**

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse ed in qualsiasi momento, la concessione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge.

2. L'atto di modifica d'ufficio, ovvero di sospensione, è notificato secondo le procedure di legge, anche con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.

3. Nel caso di sospensione temporanea, il concessionario ha diritto alla riduzione del Canone in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di durata della sospensione.

4. Nel caso di revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, il concessionario ha diritto alla restituzione del Canone eventualmente versato, a decorrere dalla data di cessazione di fatto dell'occupazione, in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di mancata occupazione, senza interessi.

5. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, anche con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza dello stesso, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.

6. L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo Canone, in relazione alla variazione dell'occupazione, ed il Canone liquidato è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, fatte salve le procedure disciplinate dal presente Regolamento che ne ammettono la rinuncia.

**Articolo 13**  
**Decadenza ed estinzione della concessione**

1. Sono cause di decadenza dalla concessione:

- a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di concessione, nel presente Regolamento e nelle norme legislative vigenti in materia;
- b) l'uso improprio del suolo pubblico;
- c) l'occupazione eccedente lo spazio autorizzato dall'atto di concessione;
- d) il mancato versamento del Canone dovuto, previa comunicazione di messa in mora dell'Ufficio competente;
- e) la mancata occupazione, senza giustificato motivo, entro 30 giorni per le concessioni permanenti, o 15 giorni per le concessioni temporanee. Il termine decorre dal termine iniziale dell'occupazione, fissata nell'atto di concessione.

2. Nei casi di cui al comma 1, anche in base alle risultanze dei verbali di accertamento delle violazioni, il responsabile del procedimento comunica le contestazioni al concessionario, stabilendo un termine non inferiore a 10 (dieci) e non superiore a 20 (venti) giorni per presentare idonee giustificazioni. Scaduto il termine senza che il concessionario abbia risposto, il responsabile del procedimento ordina al concessionario l'adeguamento in termine perentorio. Il mancato adeguamento all'ordine nel termine prescritto, ovvero la terza contestazione di una delle violazioni di cui al comma 1, comportano la decadenza dalla concessione dell'occupazione di suolo pubblico. La dichiarazione di decadenza è notificata secondo le procedure di legge, anche con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza dello stesso, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.

Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta.

3. Sono cause di estinzione della concessione:

- a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica, ovvero l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui sia ammesso il subentro;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la procedura di liquidazione coatta amministrativa, salva autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore di proseguire la concessione in atto, presentata entro il termine di 90 (novanta) giorni dal provvedimento di autorizzazione.
- c) il trasferimento a terzi dell'immobile per cui è stata rilasciata la concessione per accesso o passo carrabile.

4. La concessione si estingue per risoluzione di diritto in caso di inadempimento da parte del concessionario rispetto agli obblighi assunti con la domanda di concessione.

#### **Articolo 14** **Occupazioni abusive**

1. Sono abusive le occupazioni:

- a) realizzate in assenza di atto di concessione comunale o con destinazione d'uso diversa da quella prevista in concessione;
- b) occasionali come definite dal presente Regolamento, per cui non è stata inviata la prescritta comunicazione, ovvero attuate contro divieti delle autorità pubbliche;
- c) eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;
- d) protratte oltre il termine stabilito nell'atto di concessione, ovvero in successivi atti di proroga debitamente autorizzata;
- e) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione, la revoca, la sospensione o la decadenza;
- f) effettuate da persona diversa dal concessionario, salvo i casi di subingresso previsti dal presente Regolamento.

2. Per la rimozione delle occupazioni abusive, il responsabile del procedimento, anche in virtù dei poteri conferiti all'Autorità Amministrativa dall'articolo 823, comma 2, del Codice Civile, notifica con immediatezza al trasgressore l'ordine di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine non superiore a 5 (cinque) giorni; decorso inutilmente tale termine, ovvero in caso di necessità ed urgenza, il ripristino dell'area occupata sarà effettuato d'ufficio. Le spese di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno contribuito a realizzare l'occupazione abusiva.

3. In caso di occupazione abusiva della sede stradale, le sanzioni ed indennità previste dal presente Regolamento si applicano in concorso con quelle di cui all'articolo 20, commi 4 e 5, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

4. Come disposto dall'articolo 3, comma 16, della Legge n. 94/2009, fatti salvi i provvedimenti dell'Autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'articolo 633 del Codice Penale e dall'articolo 20 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il Sindaco può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a 5 (cinque) giorni.

5. In caso di recidiva per occupazione abusiva o violazione del presente Regolamento connessa all'esercizio di un'attività commerciale o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, l'Ufficio che ha rilevato la violazione ne dà comunicazione all'organo che ha rilasciato l'autorizzazione per l'esercizio delle attività affinché disponga, previa diffida, la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a 3 (tre) giorni, in virtù di quanto previsto dall'articolo 6 della legge 25 marzo 1997, n. 77.

### **TITOLO III - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE**

#### **Articolo 15 Istanze per i messaggi pubblicitari**

1. L'installazione di mezzi pubblicitari e la diffusione di messaggi pubblicitari che integrano il presupposto disciplinato nel presente Regolamento sono soggette ad apposita autorizzazione rilasciata dal Comune. Chiunque intenda intraprendere iniziative pubblicitarie, installare, o modificare, insegne, targhe, pannelli, cartelli, e qualunque altra forma di diffusione pubblicitaria effettuata anche all'interno dei locali, purché visibile dall'esterno, sia a carattere permanente che temporaneo, deve presentare preventiva istanza al Comune, nel rispetto della disciplina dell'imposta di bollo, al fine di ottenere la relativa autorizzazione.

2. Ferma restando la competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, relativamente a chi esercita attività produttive e di prestazione di servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari ed i servizi di telecomunicazioni, tutti coloro che intendono effettuare la diffusione di messaggi pubblicitari sono tenuti a presentare domanda da inviarsi, di norma per via telematica, tramite il portale del Comune, salvo i casi in cui risulti ammessa la consegna della richiesta al Protocollo Generale dell'Ente.

3. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari sulle strade è soggetto alle disposizioni stabilite dall'articolo 23 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, e dall'articolo 53 del relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione, di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale deve, altresì, essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.

5. La domanda deve essere redatta in bollo e deve contenere:

- a) nel caso di persona fisica od impresa individuale, le generalità rispettivamente della persona o del titolare dell'impresa, la residenza ed il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente, nonché la partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;
- b) nel caso di soggetto diverso da quelli indicati nella precedente lettera a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita I.V.A., qualora il richiedente ne sia in possesso, nonché le generalità, il domicilio ed il codice fiscale del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;
- c) l'ubicazione e la determinazione della superficie del mezzo pubblicitario che si richiede di esporre;
- d) la durata, la decorrenza e la frequenza, quando necessaria, delle esposizioni pubblicitarie oggetto della richiesta.
- e) il tipo di attività che si intende svolgere con la esposizione del mezzo pubblicitario, nonché la descrizione dell'impianto che si intende esporre.

6. L'istanza deve essere corredata dai documenti necessari, eventualmente previsti per la particolare tipologia di esposizione. La domanda deve essere corredata da una planimetria dell'area interessata e da ogni altra documentazione ritenuta necessaria dal competente Servizio/Ufficio (disegno illustrante l'eventuale manufatto da realizzare, particolari esecutivi e sezioni del manufatto stesso; fotografie dell'area richiesta, atte ad individuare il contesto ambientale circostante). Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, "*Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa*". La comunicazione inviata dall'Ufficio in merito alla mancanza degli elementi richiesti, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato e comunque non inferiore a 10 (dieci) giorni, vale quale provvedimento finale di diniego ed archiviazione della richiesta.

7. Analoga istanza deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'esposizione e per ottenere il rinnovo di mezzi pubblicitari preesistenti.

8. Anche se l'esposizione è esente dal pagamento del Canone, il richiedente deve ottenere il titolo autorizzativo per l'esposizione.



## **Articolo 16**

### **Tipologie di impianti pubblicitari**

1. I mezzi di diffusione dei messaggi pubblicitari, disciplinati dal presente Regolamento, sono definiti in base alle seguenti suddivisioni e tipologie.

**Insegna di esercizio:**

contiene il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta/società, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione delle merci vendute o fabbricate, o dei servizi che ivi si prestano. Sono rappresentate da una scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa, sia per luce propria che per luce indiretta, può essere monofacciale o bifacciale. Le caratteristiche delle insegne di esercizio sono stabilite dall'articolo 49, comma 5, del "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada", di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni ed integrazioni.

Rientrano nella categoria delle insegne d'esercizio, i mezzi pubblicitari aventi natura stabile e, tra questi, i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate, gli stemmi od i loghi;

**Insegna pubblicitaria:**

scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata presso esercizi commerciali che pubblicizza un prodotto o un servizio offerto, non riconducibile ad insegna di esercizio.

Rientrano nella categoria delle insegne pubblicitarie, i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate;

**Pubblicità su veicoli e natanti:**

pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato;

**Pubblicità con veicoli d'impresa:**

pubblicità visiva effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio;

**Pubblicità varia:**

per pubblicità varia si intende quella effettuata con locandine, striscioni, drappi, stendardi, pannelli, ombrelloni, bandiere, sagomati, espositori, cavalletti, bacheche, vetrofanie, lanterne, oltre che con schermi televisivi ed altre strutture riprodotte

messaggi scorrevoli o variabili, con proiezioni luminose o cinematografiche o di diapositive su schermi o pareti riflettenti e con segni orizzontali reclamistici; distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario; fonica a mezzo di apparecchi amplificatori e simili; pubblicità con aeromobili mediante scritte o striscioni o lancio di oggetti e manifestini, pubblicità con palloni frenati e simili. Può essere esposta presso gli esercizi commerciali od in luoghi diversi;

Impianti pubblicitari:

per impianti pubblicitari s'intendono le scritte, simboli o altri impianti a carattere permanente o temporaneo esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio/attività, di qualsiasi natura essi siano, contenenti l'indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati;

Impianto pubblicitario di servizio:

manufatto avente ad oggetto un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili), recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso, sia per luce diretta che per luce indiretta;

Impianto di pubblicità o propaganda:

qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo le definizioni precedenti;

Preinsegna:

scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un'idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività; essa è installata in modo da facilitare l'individuazione della sede stessa e comunque nel raggio di cinque chilometri. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta. Le dimensioni e le caratteristiche delle preinsegne sono stabilite dall'articolo 47, comma 2, del "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada", di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Tale elencazione deve considerarsi esemplificativa, ma non esaustiva, stante la continua evoluzione delle forme pubblicitarie.

**Articolo 17**  
**Istruttoria amministrativa**

1. L'Ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di autorizzazione riceve l'istanza o la comunicazione di esposizione pubblicitaria ed avvia il relativo procedimento istruttorio.
2. Il responsabile del procedimento, verificata la completezza e la regolarità dell'istanza, provvede ad inoltrarla agli altri uffici dell'Amministrazione Comunale ovvero ad altri enti competenti ove, per la particolarità dell'esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri o nulla osta. Detti pareri o nulla osta devono essere espressi e comunicati al responsabile del procedimento in un termine non superiore a 20 (venti) giorni dalla data del ricevimento della relativa richiesta.
3. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria, si procede alla determinazione del Canone, dandone comunicazione al richiedente, anche tramite il competente Concessionario, con l'avvertenza che il mancato versamento in tempo utile comporterà il mancato perfezionamento della pratica e la sua archiviazione. L'autorizzazione comunale all'esposizione pubblicitaria è rilasciata facendo salvi gli eventuali diritti di terzi e non esime gli interessati dall'acquisizione del nulla osta di competenza di altri soggetti pubblici o privati.
4. Il richiedente è tenuto ad eseguire il versamento del Canone nella misura indicata ed a darne dimostrazione all'Ufficio competente che potrà, quindi, procedere all'emanazione del provvedimento autorizzatorio. Nel caso di comunicazione, la dimostrazione dell'avvenuto pagamento autorizza l'esposizione pubblicitaria.
5. Qualora la dimostrazione dell'avvenuto versamento non pervenga all'Ufficio entro il termine indicato nella richiesta di versamento o, ove mancante, entro il giorno antecedente quello di inizio esposizione, l'istanza di esposizione pubblicitaria viene archiviata e l'eventuale esposizione accertata è considerata a tutti gli effetti abusiva.
6. Le autorizzazioni sono inviate telematicamente, o ritirate presso gli sportelli di competenza qualora non sia operativa la procedura telematica, in un momento successivo all'avvenuto pagamento del Canone, quando dovuto. Esse sono efficaci dalla data riportata sulle stesse.
7. L'autorizzazione si concretizza nel rilascio di apposito atto, il cui possesso è necessario per poter effettuare la pubblicità. L'autorizzazione alla diffusione di messaggi pubblicitari è valida per il periodo in essa indicato, decorrente dalla data riportata sulla stessa. Su richiesta degli addetti alle attività di vigilanza ed ispettive, l'autorizzazione deve essere esibita dal titolare o,

se la pubblicità è effettuata in forma itinerante, da chi la effettua.

8. Le forme pubblicitarie possono essere distinte in:

- a) sono permanenti le forme di pubblicità effettuate a mezzo di impianti o manufatti di carattere stabile, autorizzate con atti a valenza pluriennale;
- b) sono temporanee le forme di pubblicità autorizzate con atti aventi efficacia non superiore ad un anno solare.

9. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali, nonché di striscioni e standardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.

10. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio od al rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l'esposizione pubblicitaria. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda regolarmente al versamento delle rate concordate.

11. Copia del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell'Ufficio competente al rilascio, all'eventuale soggetto Concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del Canone per i relativi adempimenti.

## **Articolo 18** **Procedure**

1. Salvo quanto disposto da leggi specifiche in materia, l'Ufficio competente provvede al rilascio del titolo autorizzativo entro i termini stabiliti ed approvati dai Regolamenti vigenti per i singoli servizi.

In assenza di un termine specifico presente nelle fonti sopra descritte, il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni dalla data di presentazione ed acquisizione all'Ente dell'apposita istanza. Qualora l'Ufficio abbia rappresentato esigenze istruttorie, il termine è interrotto ai sensi dell'articolo 16 Legge della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Il diniego deve essere espresso e motivato.

**Articolo 19**  
**Titolarità e subentro nelle autorizzazioni**

1. Il provvedimento di autorizzazione all'esposizione pubblicitaria permanente o temporanea, che comporti o meno l'occupazione del suolo o dello spazio pubblico, non può essere oggetto di cessione a terzi.

2. Il soggetto titolare della autorizzazione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché quelle specificate nell'atto di autorizzazione. È responsabile della sicurezza e dello stato di manutenzione degli impianti installati. In particolare ha l'obbligo di:

- a) provvedere alla installazione dei mezzi pubblicitari entro 30 giorni dalla data del rilascio della relativa autorizzazione, in conformità a quanto stabilito dal presente Regolamento;
- b) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, oltre che delle loro strutture di sostegno;
- c) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia l'eventuale suolo pubblico dove viene installato il mezzo pubblicitario e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione;
- d) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
- e) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
- f) provvedere alla rimozione a propria cura e spese in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune;
- g) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'esposizione ed esibirlo a richiesta del personale incaricato dell'attività di vigilanza o ispettiva. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il soggetto autorizzato deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione Comunale, che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
- h) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'esposizione pubblicitaria;
- i) versare il Canone alle scadenze previste.

3. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato di cui all'articolo 23 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, deve essere applicata e/o incisa la targhetta prescritta dall'articolo 55 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

4. Nell'ipotesi in cui il titolare dell'autorizzazione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto, vendita e/o affitto di

ramo d'azienda) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare il procedimento per la voltura dell'autorizzazione a proprio nome entro 30 giorni dal trasferimento, inviando all'Amministrazione Comunale apposita comunicazione, con l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 15, comma 5, e gli estremi della autorizzazione in questione.

5. Il rilascio del provvedimento di voltura dell'atto di autorizzazione è subordinato alla regolarità del versamento dei canoni pregressi relativi all'esposizione pubblicitaria oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento.

6. La voltura della autorizzazione non dà luogo a rimborso.

7. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al precedente comma 4, l'esposizione pubblicitaria è considerata abusiva.

8. Nei casi di semplice variazione della denominazione o della ragione sociale, purché restino invariati partita IVA e codice fiscale, deve essere presentata una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Qualora un soggetto sia titolare di più autorizzazioni relative a diversi punti vendita, può essere presentata un'unica comunicazione a cui deve essere allegato l'elenco degli esercizi coinvolti.

## **Articolo 20**

### **Rinnovo e recesso**

1. Le autorizzazioni hanno validità triennale dalla data di rilascio e sono rinnovabili previa presentazione di nuova istanza. Il rinnovo dell'autorizzazione verrà rilasciato unicamente per gli impianti conformi alle prescrizioni del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e del Codice della strada.

2. Non è concesso il rinnovo dell'autorizzazione se il richiedente non è in regola con il versamento del relativo Canone, ovvero se la pubblicità in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata.

3. Il recesso anticipato deve essere comunicato per atto scritto, almeno entro 30 giorni antecedenti la scadenza dell'atto di autorizzazione, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze.

4. Il recesso esonera dal versamento del Canone relativamente al periodo successivo al termine indicato nella comunicazione di recesso.

**Articolo 21**  
**Modifica, sospensione e revoca d'ufficio**

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse ed in qualsiasi momento, l'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge.

2. L'atto di modifica d'ufficio, ovvero di sospensione, è notificato secondo le procedure di legge, anche con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.

3. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al titolare dell'autorizzazione, ai sensi degli articoli 7 e 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, anche con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza dell'evento, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.

4. L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo Canone, in relazione alla variazione stabilita ed il Canone liquidato è dovuto indipendentemente dall'effettiva esposizione pubblicitaria, fatte salve le procedure disciplinate dal presente Regolamento che ne ammettono la rinuncia.

**Articolo 22**  
**Decadenza ed estinzione della autorizzazione**

1. Sono cause di decadenza dall'autorizzazione:

- a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di autorizzazione, nel presente Regolamento e nelle norme legislative vigenti in materia;
- b) l'uso improprio del mezzo pubblicitario;
- c) il mancato pagamento del Canone dovuto, previa comunicazione di messa in mora dell'Ufficio competente;
- d) il mancato ritiro dell'autorizzazione senza giustificato motivo, ovvero il mancato avvio della forma di pubblicità richiesta entro 30 giorni, decorrenti dal termine indicato nell'atto di autorizzazione.

2. Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta.

3. Sono cause di estinzione dell'autorizzazione:

- a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica, oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui sia ammesso il subentro;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salva autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore di mantenere la forma pubblicitaria, presentata entro il termine di 90 (novanta) giorni dal provvedimento di autorizzazione.

4. L'autorizzazione si estingue per risoluzione di diritto in caso di inadempimento da parte del titolare dell'atto rispetto agli obblighi assunti con la domanda di autorizzazione.

### **Articolo 23** **Rimozione della pubblicità**

1. La cessazione della pubblicità, la decadenza, l'estinzione ovvero la revoca dell'autorizzazione comportano la rimozione integrale dell'impianto entro il termine stabilito in atti o intimato, nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Per le insegne di esercizio, la rimozione deve essere effettuata entro il termine di 30 giorni dalla data di cessazione dell'attività. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario, o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato.

2. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno esonera dal versamento del Canone relativamente al periodo successivo al termine indicato nella comunicazione di recesso. Se la rimozione è conseguente alla revoca dell'autorizzazione effettuata dall'Ente per esigenze di utilità pubblica, è dovuto un indennizzo pari alla quota del Canone anticipato, senza interessi, a decorrere dal giorno successivo alla effettiva rimozione del mezzo pubblicitario.

### **Articolo 24** **Le esposizioni pubblicitarie abusive**

L'Amministrazione Comunale procede alla rimozione dei mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione o installati in difformità dalla stessa, o per cui non sia stato eseguito il pagamento del relativo Canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione delle violazioni, redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.



## **Articolo 25**

### **Il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari**

1. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari ed in osservanza dei limiti imposti dal vigente Codice della Strada (articolo 23 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - articoli dal 47 al 59 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - e D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610).

2. I criteri per la redazione del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari sono i seguenti:

- a) gli impianti e la scelta delle località devono rispettare il territorio, inteso nella sua razionalizzazione ed armonizzazione perseguita dall'Amministrazione Comunale, attraverso una prioritaria opera di tutela e salvaguardia dello stesso;
- b) il Piano deve tener conto, e quindi rispettare, l'attuale contesto urbanistico, con le proprie esigenze di carattere storico, ambientale ed estetico;
- c) il Piano deve considerare inoltre le esigenze obiettive di sviluppo, onde soddisfare le richieste di carattere commerciale e socio/culturale;
- d) la stesura del Piano deve altresì rispettare ed armonizzarsi alle norme del Codice della strada (Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, integrato dal Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360) ed alle disposizioni del Regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495).

## **TITOLO IV - TARIFFE E CANONE, RIDUZIONI, ESENZIONI**

### **Articolo 26**

#### **Criteri per la determinazione della tariffa del Canone per le occupazioni di suolo pubblico**

1. La tariffa del Canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:

- a) durata dell'occupazione;

- b) superficie oggetto di occupazione, espressa in metri quadrati (mq.) o lineari, con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
- c) tipologia;
- d) finalità;
- e) zona occupata in ordine di importanza, che determina il valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico, con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni, anche in relazione alle modalità dell'occupazione, nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.

2. Il Canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione derivanti in concreto dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. Tali oneri sono determinati di volta in volta con determinazione dirigenziale adottata dal responsabile del procedimento.

3. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno a cui si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.

4. Non sono soggette al Canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato (mq.) o lineare.

5. L'arrotondamento è unico, all'interno della medesima area di riferimento, per le superfici che sarebbero autonomamente esenti in quanto non superiori, ciascuna, a mezzo metro quadrato (mq.): ne consegue che è fatto obbligo di sommare dette superfici e poi arrotondare la loro somma in forma univoca. Viceversa, le superfici superiori a mezzo metro quadrato (mq.), come tali autonomamente imponibili, devono essere arrotondate singolarmente.

6. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, la superficie assoggettata al pagamento del Canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante.

## **Articolo 27**

### **Criteri per la determinazione della tariffa del Canone per le esposizioni pubblicitarie**

1. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, il Canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte, calcolata in metri quadrati (mq.), con arrotondamento delle frazioni

all'unità superiore, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un mezzo pubblicitario, il Canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.

2. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il Canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di messaggi ed efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è calcolata separatamente.

3. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili, il Canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

4. I festoni, le bandierine e simili, riferiti al medesimo soggetto e/o alla medesima attività, e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati, se considerati nel loro insieme, a diffondere un unico messaggio pubblicitario, si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del Canone come unico mezzo pubblicitario.

5. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico od a uso privato, il Canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio ed al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede legale. In ogni caso, è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.

6. Il Canone è in ogni caso dovuto per gli eventuali rimorchi considerati come veicoli autonomi, anche se gli stessi circolano solo occasionalmente.

7. Non sono soggette al Canone le superfici inferiori a 300 (trecento) centimetri quadrati (cmq.).

8 Il Canone, da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali, è dovuto per ciascun giorno e per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione, indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito.

9. Per la pubblicità sonora il Canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite.

**Articolo 28**  
**Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici**

1. Ai fini dell'applicazione del Canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti il suolo, che per la diffusione di messaggi pubblicitari, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificati in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.

2. Per quanto concerne il Canone di concessione all'occupazione permanente o temporanea del suolo, sottosuolo o soprasuolo, ovvero dello spazio pubblico, la classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine è basata su quattro categorie tariffarie. Tale classificazione è disciplinata nell'Allegato "A" del presente Regolamento, che ne costituisce parte integrante.

3. Per quanto concerne il Canone di autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari e la diffusione di messaggi pubblicitari, la classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine è basata su due categorie tariffarie, ovvero la categoria speciale e la categoria ordinaria. Tale classificazione è disciplinata nell'Allegato "B" del presente Regolamento, che ne costituisce parte integrante.

**Articolo 29**  
**Determinazione delle tariffe annuali**

1. Le tariffe sono determinate in relazione al valore economico della disponibilità dell'area ed alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, le tariffe sono determinate anche in base al maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati, in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano, con particolare riferimento alla superficie ed alla illuminazione.

2. La tariffa standard annua in riferimento è quella indicata all'articolo 1, comma 826, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, in base a cui è determinato il Canone da corrispondere. Essa costituisce la tariffa ordinaria ed è determinata per ciascuna delle categorie viarie su base annua e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati (mq.) o lineari.

Ai fini dell'applicazione del Canone, sia per le occupazioni di suolo, che per gli spazi soprastanti e sottostanti il suolo e/o le strade, le aree e gli spazi pubblici del Comune sono classificati in quattro categorie:

- a) alle strade od aree appartenenti alla I categoria viene applicata la tariffa standard;
- b) la tariffa per le strade od aree di II categoria è ridotta in misura del 10% (per cento) rispetto alla I categoria;
- c) la tariffa per le strade od aree di III categoria è ridotta in misura del 15% (per cento) per cento rispetto alla I categoria;
- d) la tariffa per le strade od aree di IV categoria è ridotta in misura del 20% (per cento) per cento rispetto alla I categoria.

3. Ai fini dell'applicazione del Canone per le esposizioni di mezzi pubblicitari, le strade, le aree e gli spazi pubblici del Comune sono classificati in categoria speciale e categoria ordinaria. Ad entrambe le categorie viene applicata la tariffa standard.

4. I coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, comunque non inferiori a 0,1 e/o non superiori a 7, nonché le fattispecie di occupazione ed esposizione pubblicitaria che danno luogo alla relativa applicazione, sono disciplinati nell'Allegato "C" del presente Regolamento, che ne costituisce parte integrante.

5. Nel caso in cui l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del Canone si fa riferimento alla tariffa/moltiplicatore corrispondenti alla categoria più elevata.

6. Il mancato aggiornamento delle tariffe ordinarie, di competenza della Giunta Comunale, comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

### **Articolo 30** **Determinazione delle tariffe giornaliere**

1. Le tariffe sono determinate in relazione al valore economico della disponibilità dell'area ed alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, le tariffe sono determinate anche in base al maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati, in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano, con particolare riferimento alla superficie ed alla illuminazione.

2. La tariffa standard giornaliera in riferimento è quella indicata all'articolo 1, comma 827, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, in base a cui è determinato il Canone da corrispondere. Essa costituisce la tariffa ordinaria ed è determinata per ciascuna delle categorie viarie su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati (mq.) o lineari. Ai fini dell'applicazione del Canone, sia per le occupazioni di suolo, che per gli spazi soprastanti e sottostanti il suolo e/o le

strade, le aree e gli spazi pubblici del Comune sono classificati in quattro categorie:

- a) alle strade od aree appartenenti alla I categoria viene applicata la tariffa standard;
- b) la tariffa per le strade od aree di II categoria è ridotta in misura del 10% (per cento) rispetto alla I categoria;
- c) la tariffa per le strade od aree di III categoria è ridotta in misura del 15% (per cento) per cento rispetto alla I categoria;
- d) la tariffa per le strade od aree di IV categoria è ridotta in misura del 20% (per cento) per cento rispetto alla I categoria.

3. Ai fini dell'applicazione del Canone per le esposizioni di mezzi pubblicitari, le strade, le aree e gli spazi pubblici del Comune sono classificati in categoria speciale e categoria ordinaria. Ad entrambe le categorie viene applicata la tariffa standard.

4. I coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, comunque non inferiori a 0,1 e/o non superiori a 20, nonché le fattispecie di occupazione ed esposizione pubblicitaria che danno luogo alla relativa applicazione, sono disciplinati nell'Allegato "C" del presente Regolamento, che ne costituisce parte integrante.

5. Nel caso in cui l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del Canone si fa riferimento alla tariffa/moltiplicatore corrispondenti alla categoria più elevata.

6. Il mancato aggiornamento delle tariffe ordinarie, di competenza della Giunta Comunale, comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

### **Articolo 31** **Determinazione del Canone**

1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il Canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria. La misura ordinaria del Canone è determinata moltiplicando la tariffa ordinaria annuale per il coefficiente di valutazione e per il numero dei metri quadrati (mq.) o dei metri lineari dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria. Per le occupazioni di suolo pubblico o le diffusioni di messaggi pubblicitari aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del Canone viene determinato in dodicesimi, sul presupposto dell'effettivo utilizzo.

2. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il Canone è determinato moltiplicando la tariffa ordinaria giornaliera per il coefficiente di valutazione e per il numero dei metri quadrati (mq.) o dei metri lineari, nonché per il numero dei giorni in cui si è protratta l'occupazione ovvero l'esposizione pubblicitaria.

3. In presenza di più occupazioni della stessa natura e tipologia in capo allo stesso soggetto o attività, e situate nella medesima località e numero civico, la superficie assoggettata al pagamento del Canone è determinata sommando le superfici delle singole occupazioni, arrotondate al metro quadrato superiore riferito alla cifra totale contenente decimali.

4. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, la superficie assoggettata al pagamento del Canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il Canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente rispetto all'area già assoggettata al pagamento del Canone per l'occupazione del suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.

5. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard è ridotta ad un quarto.

6. Il Canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. Tali oneri sono determinati di volta in volta con determinazione dirigenziale adottata dal responsabile del procedimento.

7. L'applicazione del Canone per la diffusione di messaggi pubblicitari esclude l'applicazione del Canone per l'occupazione di suolo pubblico. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie destinata alla diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetto al Canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente.

## **Articolo 32**

### **Occupazioni non assoggettate al Canone**

1. Il Canone non è applicabile per le occupazioni con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile sporgente dal filo del muro, previsti nell'autorizzazione edilizia e non oggetto di specifica autorizzazione precaria, per le tende solari

poste a copertura dei balconi, nonché per le scale ed i gradini. Non è altresì applicabile alle seguenti tipologie:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni, delle fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato (mq.), se non sia stabilito altrimenti;
- c) le occupazioni con le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, con orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché con aste delle bandiere;
- d) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- e) le occupazioni occasionali determinate dalla sosta dei veicoli per carico e scarico merci per il tempo strettamente necessario per tali operazioni;
- f) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- g) le occupazioni di aree cimiteriali;
- h) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- i) gli accessi carrabili, le rampe e simili destinati ai soggetti portatori di handicap;
- j) i vasi floreali, regolarmente autorizzati, posti sui marciapiedi, in quanto considerati forme di arredo urbano;
- k) le occupazioni di aree appartenenti al demanio statale;
- l) le occupazioni con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi;
- m) le occupazioni senza finalità di lucro effettuate in occasione di manifestazioni pubbliche, ricorrenze e festività;
- n) le occupazioni inferiori a mezzo metro quadrato (mq.) o lineare in relazione alla medesima area di riferimento;
- o) le occupazioni di suolo pubblico effettuate con ponteggi o cesate, purché non utilizzati per fini pubblicitari, necessari per interventi di rivestimento delle facciate degli edifici esistenti con sistema a "cappotto termico" nell'ambito di interventi per la riqualificazione energetica degli edifici, con obbligo di garantire le condizioni di sicurezza in caso di occupazione di strade, marciapiedi, percorsi pedonali, etc., mediante il rispetto delle dimensioni minime di transito e/o di passaggio stabilite dalla normativa vigente;



- p) le occupazioni di suolo pubblico effettuate con ponteggi o cesate, purché non utilizzati per fini pubblicitari, necessari per la ristrutturazione di edifici (senza demolizione), l'asportazione dell'amianto, la messa in sicurezza degli edifici, la tinteggiatura o pulizia delle facciate di edifici privati, edifici di residenza pubblica e dei monumenti, con obbligo di garantire le condizioni di sicurezza in caso di occupazione di strade, marciapiedi, percorsi pedonali, etc., mediante il rispetto delle dimensioni minime di transito e/o di passaggio stabilite dalla normativa vigente;
- q) le infrastrutture relative le stazioni di ricarica di veicoli elettrici ed ibridi qualora erogino energia di provenienza certificata tramite fonti rinnovabili;
- r) le rastrelliere e le attrezzature per parcheggio gratuito di veicoli a due ruote di proprietà privata ad uso pubblico;
- s) le occupazioni effettuate mediante passi carrabili ed accessi di qualsiasi tipo, fermo restando l'obbligo di presentazione di apposita istanza per il rilascio della concessione;
- t) il Canone non è applicabile alle occupazioni effettuate mediante griglie poste a livello del suolo per dare luce a manufatti posti nel sottosuolo, in quanto non costituiscono limitazione al diritto di godimento generalizzato del suolo pubblico da parte della collettività. Laddove il manufatto sottostante non insista su suolo pubblico, viene meno il presupposto di applicazione del Canone medesimo.

2. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:

- a) commercio ambulante itinerante: soste fino a 60 minuti;
- b) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. Tali forme di occupazione devono comunque rispettare le prescrizioni di legge o regolamentari in tema di circolazione stradale, edilizia ed arredo urbano;
- c) le occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture, di durata non superiore alle 4 (quattro) ore;
- d) le occupazioni effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, mediante fiori, piante ornamentali, addobbi natalizi, zerbini, passatoie, posti all'esterno dei negozi o dei pubblici esercizi, purché gli stessi siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente amovibili;
- e) le occupazioni per operazioni di manutenzione del verde (ad esempio potatura di alberi o piante di alto fusto) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 4 (quattro) ore;
- f) le occupazioni legate alla promozione di manifestazioni o iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e sportive, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati (mq.);

- g) le occupazioni effettuate da imprese aggiudicatrici di lavori affidati da parte dell'Amministrazione Comunale o delle sue aziende partecipate, fermo restando l'obbligo di presentazione di apposita istanza per il rilascio della concessione;
- h) l'esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.), non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore alle 4 (quattro) ore.

### **Articolo 33** **Riduzioni del Canone**

Vengono riconosciute le seguenti agevolazioni e riduzioni:

- a) è disposta la riduzione del Canone del 90% (per cento) per la parte di occupazione eccedente i 1.000 metri quadrati (mq.);
- b) è disposta la riduzione del Canone del 90% (per cento) per le occupazioni effettuate in occasione di festeggiamenti patriottici, di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e sportive, qualora tali occupazioni siano effettuate per fini non economici. Nel caso in cui le fattispecie di cui alla presente lettera siano realizzate con il patrocinio del Comune, viene riconosciuta l'esenzione dal Canone;
- c) è disposta la riduzione del Canone del 50% (per cento) per le occupazioni realizzate nell'esercizio di attività e giochi dello spettacolo viaggiante, da mestieri girovaghi e similari. Inoltre per tali fattispecie, le superfici sono calcolate in ragione del 50% (per cento) fino a 100 metri quadrati (mq.) di occupazione, del 25% (per cento) per la parte eccedente i 100 e fino a 1.000 metri quadrati (mq.), e del 10% (per cento) per la parte eccedente i 1.000 metri quadrati (mq.) di occupazione;
- d) per le occupazioni di suolo pubblico per l'attività edilizia, effettuate con ponteggi o cesate utilizzati per fini pubblicitari, si applica per i primi 60 giorni il Canone in forma integrale e, per il periodo successivo, la riduzione dello stesso al 50% (per cento);
- e) per le occupazioni insistenti su vie situate in categorie centrali, ma che risultano a fondo chiuso o comunque di scarsa rilevanza (vicoli, strade scarsamente frequentate) si applica la tariffa minima corrispondente alla IV categoria.
- f) per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche effettuate da parte di esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico per oltre sei mesi, causa lavori pubblici, si applica la riduzione del Canone del 30% (per cento).

**Articolo 34**  
**Esposizioni pubblicitarie non assoggettate al Canone**

Sono esenti dal Canone:

a) i mezzi pubblicitari posti all'interno dei locali adibiti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi, quando si riferiscano all'attività esercitata nei locali medesimi, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali suddetti, purché attinenti all'attività in essi esercitata e che non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato (mq.) per ciascuna vetrina od ingresso;

b) gli avvisi al pubblico:

1. esposti nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei locali o, ove queste manchino, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato (mq.), salvo che la superficie complessiva degli avvisi di identico contenuto superi tale limite;
2. riguardanti la locazione e la compravendita degli immobili sui cui sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato (mq.);

c) i mezzi pubblicitari posti all'interno, sulle facciate esterne o sulla recinzione dei locali di pubblico spettacolo, quando si riferiscono alle rappresentazioni in programma nei locali predetti;

d) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o all'interno, nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

e) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere, esclusivamente inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto titolare del servizio; le tabelle esposte all'esterno delle predette stazioni o lungo l'itinerario di viaggio, limitatamente alla parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;

f) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi;

g) i messaggi pubblicitari comunque effettuati in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali. L'esenzione compete agli enti pubblici territoriali per la pubblicità effettuata nell'ambito della rispettiva circoscrizione;

h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni e di ogni altro ente che non persegua scopi di

lucro. In data anteriore all'effettuazione dell'esposizione, gli interessati devono produrre in visione all'Ufficio competente idonea documentazione od autocertificazione relativa al possesso dei requisiti richiesti per beneficiare dell'esenzione. La mancata presentazione della documentazione nei predetti termini comporta l'applicazione del Canone, non essendo stato provato il diritto all'esenzione;

i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, di dimensioni non superiori a mezzo metro quadrato (mq.) di superficie, salvo che le dimensioni stesse non siano espressamente stabilite dalle predette disposizioni;

j) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati (mq.). L'attività esercitata è quella risultante dalle autorizzazioni comunali, di pubblica sicurezza, di altre autorità od accertata dal registro delle imprese presso la Camera di Commercio;

k) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:

1. fino a 2 metri quadrati (mq.) per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
2. fino a 4 metri quadrati (mq.) per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
3. fino a 6 metri quadrati (mq.) per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;

l) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;

m) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti.

**Articolo 35**  
**Riduzioni per le esposizioni pubblicitarie**

1. La tariffa del Canone relativo alle esposizioni pubblicitarie è ridotta alla metà:

- a) per le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate da comitati, associazioni, fondazioni e da ogni altro ente che non abbia scopo di lucro. In data anteriore all'effettuazione della diffusione pubblicitaria, gli interessati devono produrre in visione all'Ufficio competente idonea documentazione od autocertificazione relativa al possesso dei requisiti richiesti per beneficiare della riduzione. La mancata presentazione della documentazione nei predetti termini comporta l'applicazione integrale del Canone, non essendo stato provato il diritto alla riduzione. L'autocertificazione o la documentazione sono acquisite per la prima dichiarazione e non devono essere riproposte dallo stesso soggetto in occasione di successive esposizioni di mezzi pubblicitari;
- b) per le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate in occasione di festeggiamenti patriottici, manifestazioni politiche, culturali, religiose, di beneficenza e sportive, qualora la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici. Nel caso in cui le fattispecie di cui alla presente lettera siano realizzate con il patrocinio del Comune, viene riconosciuta l'esenzione dal Canone, a condizione che non compaiano sul mezzo pubblicitario riferimenti a soggetti diversi dall'Ente patrocinante. La presenza di eventuali sponsor o logotipi a carattere commerciale all'interno del mezzo pubblicitario consente di mantenere la riduzione a condizione che la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10% (per cento) della superficie totale, con un limite massimo di 300 centimetri quadrati (cmq.);
- c) per le diffusioni di messaggi pubblicitari relative a spettacoli viaggianti;
- d) per le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate in luoghi aperti al pubblico soltanto nei giorni festivi e ove si svolgano, di norma, attività sportive con cadenza settimanale, fatta salva l'esenzione di tipo soggettivo per le società dilettantistiche.

2. Per le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate da esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico per oltre sei mesi, causa lavori pubblici, si applica una riduzione della tariffa del Canone pari al 70%. Nel caso di svolgimento di lavori che influiscano pesantemente sulla viabilità veicolare e pedonale di località classificate in categoria speciale, e per un periodo comunque non inferiore a 3 mesi, è facoltà della Giunta Comunale deliberare la declassificazione della zona interessata in categoria ordinaria per il periodo oggetto di lavori.

### **Articolo 36**

#### **Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità**

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il Canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione, e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione, sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti utilizzatori delle reti, moltiplicata per la tariffa forfetaria di Euro 1,00 (uno/00).

2. In ogni caso l'ammontare del Canone dovuto non può essere inferiore ad Euro 800,00 (ottocento/00). Il Canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Il Canone è versato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio della concessione e, successivamente, entro il 30 aprile di ciascun anno solare, utilizzando la piattaforma PagoPa.

3. I soggetti che effettuano occupazioni permanenti del territorio comunale per la fornitura di servizi di pubblica utilità sono tenuti ad effettuare la dichiarazione delle proprie utenze entro il 30 aprile di ciascun anno solare, tramite invio della stessa all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Ente.

### **Articolo 37**

#### **Impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie**

1. Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie è soggetta a previa concessione rilasciata dal competente Ufficio comunale. Ai fini del presente comma, l'istanza di concessione è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'articolo 25 del Decreto Legislativo n. 259/2003 e può avere per oggetto:

- a) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato (occupazione "singola" con unico gestore di servizi di telecomunicazioni), oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;

b) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità *co-siting* ovvero *e.sharing* (occupazione "multipla"), oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni.

2. Nelle suddette ipotesi il Canone dovuto è commisurato ad una superficie convenzionalmente stimata in 45 metri quadrati (mq.).

3. La concessione di cui ai commi precedenti è soggetta alle seguenti condizioni:

a) in caso di esercizio del diritto di recesso da parte del Concessionario, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e, comunque, entro 60 giorni dalla data di comunicazione di recesso, con riconsegna dell'area all'Amministrazione Comunale debitamente ripristinata;

b) è fatto obbligo al Concessionario di ospitare impianti di pubblica illuminazione a titolo gratuito, qualora l'Amministrazione Comunale ne faccia richiesta.

4. Il Canone relativo alle concessioni oggetto del comma 1 è determinato, ai sensi dell'articolo 31, moltiplicando la tariffa ordinaria annuale per il coefficiente di valutazione, in relazione alla superficie convenzionale di cui al comma 2 del presente articolo.

5. Per l'installazione temporanea degli impianti di cui al predetto comma 1, legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura, si rilascia una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni. Il relativo Canone viene quantificato moltiplicando l'importo giornaliero (ricavato dal Canone annuo corrispondente, triplicato e ricondotto a base giornaliera) per il numero di giorni oggetto di concessione temporanea.

6. Si applicano alle concessioni di cui al comma 1 del presente articolo tutte le norme del presente Regolamento, salvo specifiche particolari incompatibilità.

## **TITOLO V - PUBBLICHE AFFISSIONI**

### **Articolo 38**

#### **Gestione del servizio Pubbliche Affissioni**

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune ovvero del Concessionario del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque

prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita dalle presenti disposizioni regolamentari, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

2. La superficie complessiva attuale di 1.019,30 metri quadrati (mq.) degli impianti per le pubbliche affissioni è ripartita secondo le seguenti destinazioni:

- a) 70 metri quadrati (mq.) sono destinati alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque priva di rilevanza economica;
- b) 843,60 metri quadrati (mq.) sono destinati alle affissioni di natura commerciale;
- c) 105,70 metri quadrati (mq.) sono destinati alle affissioni funebri.

### **Articolo 39**

#### **Determinazione del Canone sulle Pubbliche Affissioni**

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni, anche ad opera del Concessionario che provvede alla loro esecuzione, il Canone a favore del Comune è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto.

2. La misura del Canone da applicare alle pubbliche affissioni per ciascun foglio, per periodi di esposizione di 10 giorni o frazione di essi, è quella stabilita ai punti 3 e 4 dell'Allegato "C" al presente Regolamento, a cui si applicano i relativi coefficienti moltiplicatori individuati per le diverse tipologie di affissioni.

3. Il Canone è maggiorato del 100% (per cento) qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi scelti. La facoltà di scelta degli impianti conferita al committente è data esclusivamente per un numero limitato e definito di impianti pubblicitari suddivisi nei circuiti destinati alle affissioni.

4. Il pagamento del Canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.

5. Per le commissioni inferiori a 50 fogli, il Canone è maggiorato del 50% (per cento).

6. Per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli, il Canone è maggiorato del 50% (per cento); per quelli costituiti da più di 12 fogli, esso è maggiorato del 100% (per cento).



**Articolo 40**  
**Riduzione del Canone Pubbliche Affissioni**

1. La tariffa del Canone per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per cui è prevista l'esenzione dal successivo articolo 41;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e di ogni altro ente che non abbia scopo di lucro. In data anteriore all'affissione, gli interessati devono produrre in visione all'Ufficio competente idonea documentazione od autocertificazione relativa al possesso dei requisiti richiesti per beneficiare della riduzione. La mancata presentazione della documentazione nei predetti termini comporta l'applicazione integrale del Canone, non essendo stato provato il diritto alla riduzione. L'autocertificazione o la documentazione sono acquisite per la prima richiesta e non devono essere riproposte dallo stesso soggetto in occasione di successive affissioni;
- c) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, manifestazioni politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e sportive, qualora la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici. Nel caso in cui le fattispecie di cui alla presente lettera siano realizzate con il patrocinio del Comune, viene riconosciuta l'esenzione dal Canone, a condizione che non compaiano sui manifesti riferimenti a soggetti diversi dall'Ente patrocinante. La presenza di eventuali sponsor o logotipi a carattere commerciale all'interno del manifesto consente di mantenere la riduzione a condizione che la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10% (per cento) della superficie totale, con un limite massimo di 300 centimetri quadrati (cmq.);
- d) per i manifesti relativi a spettacoli viaggianti;
- e) per gli annunci mortuari.

Le riduzioni non sono cumulabili tra esse. Esse non si applicano alla tariffa del Canone stabilito per ogni commissione da effettuarsi d'urgenza ai sensi del comma 12 del successivo articolo 42.

**Articolo 41**  
**Esenzioni dal Canone Pubbliche Affissioni**

1. Sono esenti dal Canone per il servizio delle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività e funzioni istituzionali del Comune, da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relative alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle Regioni, delle Provincie e delle Città metropolitane in materia di tributi;
- d) i manifesti dell'autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, regionali, amministrative e per il Parlamento europeo;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

2. Per i manifesti di cui al comma 1, lettera a), si fa riferimento alle attività e funzioni che il Comune esercita secondo le leggi statali e regionali, le norme statutarie, le disposizioni regolamentari e quelle che hanno per finalità la cura degli interessi e la promozione dello sviluppo della comunità, ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *"Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali"*.

3. Per i manifesti di cui al comma 1, lettera f), il soggetto che richiede l'affissione gratuita è tenuto a precisare, nella richiesta, la disposizione di legge per effetto della quale l'affissione risulti obbligatoria.

4. Per l'affissione gratuita dei manifesti di cui al comma 1, lettera g), il soggetto richiedente deve allegare alla richiesta copia dei documenti dai cui risulti la gratuità dei corsi e che gli stessi siano regolarmente autorizzati dall'autorità competente.

## Articolo 42

### Modalità per l'espletamento del servizio delle Pubbliche Affissioni

1. I manifesti devono essere fatti pervenire presso l'Ufficio comunale o presso la sede del Concessionario, se il servizio è gestito in tale forma, nell'orario di apertura, a cura del committente, almeno nei due giorni antecedenti quello di inizio dell'affissione.
2. Oltre alle copie da affiggere dovrà essere consegnata una copia in più, da conservare a fini di documentazione del servizio.
3. Le affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza relativo al ricevimento della commissione, risultante da apposito registro cronologico.
4. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo. Nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune od il Concessionario è tenuto a mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate, con l'indicazione dei quantitativi affissi per tutta la durata dell'affissione.
5. Su ogni manifesto affisso viene impresso il timbro dell'ufficio comunale o del Concessionario, con la data di scadenza prestabilita.
6. Il ritardo nelle effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a 10 giorni dalla data di richiesta, il Comune od il Concessionario è tenuto a darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
7. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro 10 giorni dalla richiesta di affissione.
8. Nei casi disciplinati dai precedenti commi 7 e 8, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune, od il Concessionario, è tenuto al rimborso delle somme versate.
9. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del Canone dovuto.
10. Il Comune, od il Concessionario, ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente, mantenendo a sua disposizione, nel frattempo, i relativi spazi.

11. I manifesti pervenuti per l'affissione senza la relativa commissione formale ed in difetto dell'attestazione dell'avvenuto pagamento del Canone, se non ritirati dal committente entro 30 giorni dalla data di arrivo, saranno inviati al macero senz'altro avviso.

12. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere, od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20.00 alle 7.00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% (per cento) del Canone con un minimo di Euro 25,82 (venticinque/82) per ciascuna commissione. Tale maggiorazione è attribuita al Concessionario del servizio, se gestito in tale forma, quale rimborso per i maggiori oneri conseguenti alla reperibilità del personale ed all'utilizzo dello stesso in periodi al di fuori del normale orario di lavoro.

13. Le affissioni abusive si presumono effettuate dal quinto giorno antecedente la data del relativo verbale di accertamento. Alle affissioni abusive si applicano le indennità e sanzioni previste dal successivo articolo 45 del presente Regolamento. Per la deaffissione o la copertura dei manifesti abusivi, il costo per la rimozione o la copertura di ciascun manifesto di formato 70 cm. X 100 cm. viene stabilito in Euro 5,00 (cinque/00) per ogni manifesto deaffisso o coperto.

## **TITOLO VI - RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI**

### **Articolo 43**

#### **Modalità e termini per il pagamento del Canone**

1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il versamento del Canone deve essere effettuato in unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione. Qualora l'importo del Canone superi Euro 600,00 (seicento/00), sarà facoltà dell'Ufficio competente, in base a motivata richiesta dell'interessato, concederne la rateazione in numero massimo di 3 rate, con importi da corrispondersi entro il termine di scadenza della concessione o dell'autorizzazione.

2. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il versamento del Canone relativo al primo anno di concessione od autorizzazione deve essere effettuato in unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione. Per gli anni successivi, il Canone deve essere corrisposto in unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno solare. Per importi superiori a Euro 1.549,37 (millecinquetoquarantanove/37), è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione od autorizzazione, mentre le residue tre rate avranno scadenza il 30 giugno, il 30

settembre ed il 30 novembre, sempreché la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini.

3. Nel caso di nuova concessione od autorizzazione, ovvero di rinnovo della stessa, il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne sia consentita la rateizzazione, deve essere eseguito in data anteriore al ritiro dell'atto concessorio o autorizzatorio. Il ritiro della concessione o dell'autorizzazione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

4. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico e dell'autorizzazione di esposizione pubblicitaria, è subordinata all'avvenuto versamento dell'intero importo del Canone da parte del precedente occupante/autorizzato fino alla data del subingresso. Nell'ipotesi di pagamento rateale, dovranno essere saldate tutte le rate.

5. Il versamento del Canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a 50 (cinquanta) centesimi di Euro, ovvero per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 (cinquanta) centesimi di Euro.

6. Per i versamenti non corrisposti od eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui al successivo articolo 45, considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza quale autonoma obbligazione.

7. Per i termini di versamento cadenti in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

8. Il versamento del Canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2bis del Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dall'articolo 1, comma 786, della Legge n. 160/2019.

#### **Articolo 44** **Accertamenti - Recupero Canone**

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente Regolamento, oltre alla Polizia Locale ed agli altri soggetti individuati dall'articolo 1, comma 179, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, provvedono il Responsabile dell'Entrata, nonché altri dipendenti del Comune o del Concessionario, cui, con provvedimento adottato dal dirigente dell'Ufficio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri.

2. Copia dei verbali redatti dall'organo di accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, è trasmessa per gli atti conseguenti agli Uffici od al Concessionario, competenti per le attività di accertamento, liquidazione e riscossione del Canone.

3. Nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento dell'entrata, il Comune, od il Concessionario, provvede al recupero dei Canoni non versati alle scadenze ed alla applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito atto di accertamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 792, della Legge n. 160/2019.

#### **Articolo 45** **Sanzioni e indennità**

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie, come l'obbligo di rimozione delle opere abusive, stabilite dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dall'articolo 1, comma 821, della Legge n. 160/2019 e dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerati abusivi ai sensi del presente Regolamento si applicano a titolo sanzionatorio:

a) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, un'indennità pari al Canone maggiorato del 50% (per cento), considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;

b) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera a) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del Codice della strada, di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 (venticinque/00) ad Euro 500,00 (cinquecento/00), misura fissata dall'articolo 7bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II, della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. Nei casi di tardivo od omesso versamento di Canoni, la sanzione è stabilita in misura non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera a) del comma 2, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando le sanzioni stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del Codice della strada, di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

5. L'indennità di cui al comma 2 del presente articolo, nonché le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva o l'esposizione pubblicitaria abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

6. Il versamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente. Esse devono essere rimosse o, ove possibile, regolarizzate con la richiesta ed il rilascio di apposito atto di concessione od autorizzazione.

#### **Articolo 46**

##### **Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico**

1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione od autorizzazione, ovvero effettuati in difformità dalle stesse o per cui non sia stato eseguito il versamento del relativo Canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale o da soggetto abilitato ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296. Gli oneri derivanti dalla rimozione sono posti a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria, o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche e di diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, anche ai sensi dell'articolo 823, comma 2, del Codice Civile, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario ed il ripristino dello stato dei luoghi entro il termine di 7 (sette) giorni, a pena dell'intervento d'ufficio.

3. Fermi restando i poteri di cui all'articolo 13, comma 2, della Legge 24 novembre 1981, n. 689, ove l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari possa costituire oggettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione, ed il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla loro rimozione, i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti, possono essere sottoposti a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore. Possono altresì essere rimossi d'ufficio e depositati in locali od aree idonee e, ove possibile, nella disponibilità del trasgressore nominatone custode.

4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, il magazzinaggio e la custodia sono poste a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della predetta Legge n. 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Decorso tale termine, è disposta la confisca amministrativa.

5. Il trasgressore è soggetto, inoltre, alle sanzioni amministrative accessorie, previste dalle norme di legge o di Regolamento per la specifica occupazione abusiva.

#### **Articolo 47** **Autotutela**

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e fatta pervenire entro il termine di 60 giorni dal ricevimento o dalla notificazione, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale motivato diniego dell'Amministrazione Comunale deve essere notificato al richiedente entro il termine dei successivi 60 giorni.

2. Salvo che sia intervenuto giudicato, il Responsabile dell'Entrata può procedere all'annullamento totale o parziale di un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto anche d'ufficio.

#### **Articolo 48** **Riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non versate alle prescritte scadenze stabilite nel presente Regolamento avviene tramite le procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal Titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, così come stabilito dall'articolo 1, comma 792, della Legge n. 160/2019.

2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune ovvero dal soggetto Concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del Canone.

#### **Articolo 49** **Rimborsi**

1. I soggetti obbligati al versamento del Canone possono richiedere con apposita istanza al Comune, ovvero al soggetto Concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del Canone, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il



termine di 5 (cinque) anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Non si procederà al rimborso di somme pari od inferiori ad Euro 12,00 (dodici/00), al netto degli interessi maturati.

3. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi al saggio legale vigente, calcolati con maturazione giorno per giorno, dalla data dell' eseguito versamento ovvero dalla data in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso.

4. Il rimborso del Canone riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune, ovvero dal Concessionario, entro il termine di 180 (centottanta) giorni dalla data del ricevimento della domanda.

## **TITOLO VII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE**

### **Articolo 50**

#### **Occupazione con impianti di distribuzione carburante**

1. La superficie di riferimento per la determinazione del Canone dovuto per le occupazioni di impianti di distribuzione di carburante è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività, come risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

5. I serbatoi sotterranei vengono assoggettati al pagamento del Canone sull'occupazione del sottosuolo con riferimento alla loro capacità.

### **Articolo 51**

#### **Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici**

1. La realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici ed ibridi, quando avviene lungo le strade pubbliche e private aperte all'uso pubblico, oppure all'interno di aree di sosta, di parcheggio e di servizio, pubbliche e private aperte all'uso pubblico, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, è effettuata in conformità alle disposizioni del Codice della strada di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in relazione al dimensionamento degli stalli di sosta ed alla segnaletica orizzontale e verticale. In tali casi, qualora la realizzazione sia effettuata da soggetti diversi dal proprietario della strada, si applicano anche le disposizioni in

materia di autorizzazioni e concessioni di cui al citato Codice della strada e relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione.

2. Le infrastrutture di ricarica sono accessibili, in modo non discriminatorio, a tutti gli utenti stradali esclusivamente per la sosta di veicoli elettrici in fase di ricarica, al fine di garantire una fruizione ottimale dei singoli punti di ricarica.

3. È stabilita la tariffa del Canone secondo i coefficienti moltiplicatori per i punti di ricarica di cui all'Allegato "C" del presente Regolamento. In ogni caso, il Canone di occupazione di suolo pubblico deve essere calcolato sullo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli, che rimangono nella disponibilità del pubblico.

4. Alle infrastrutture di ricarica che erogano energia di provenienza certificata tramite fonti rinnovabili viene riconosciuta l'esenzione dal Canone. Se a seguito di controlli d'ufficio, non sia possibile accertare la provenienza certificata, verrà richiesto il versamento del Canone per l'intero periodo oggetto di agevolazione, applicando inoltre la sanzione stabilita dal precedente articolo 45, comma 4.

## **Articolo 52**

### **Occupazioni dello spettacolo viaggiante**

1. Per spettacoli viaggianti si intendono tutte le attività spettacolari, gli intrattenimenti, le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, a carattere temporaneo o permanente, individuate nella Legge 18 marzo 1968, n. 337, ed in particolare a scopo esemplificativo:

- a) giostre: attrazioni di varia tipologia e metratura;
- b) balli a palchetto: pedane o piste mobili, di misura variabile, atte al ballo, di norma recintate e ricoperte da tendoni;
- c) teatri viaggianti e teatrini di burattini: attrezzature mobili contenenti palcoscenico e platea all'aperto o sotto un tendone con capienza non superiore a cinquecento posti;
- d) circhi e arene: attrezzature mobili ricoperte principalmente da un tendone sotto cui si esibiscono artisti, clown, acrobati e ginnasti, e piccoli complessi a conduzione familiare privi di copertura;
- e) auto-moto acrobatiche: evoluzioni eseguite da piloti specialisti, in aree appositamente predisposte con gradinate separate dalla pista;
- f) spettacoli di strada: artisti che svolgono la loro attività singolarmente o in gruppi composti fino ad un numero massimo di otto persone, senza l'impiego di palcoscenico e platee, con l'utilizzo di modeste attrezzature;

g) carovane di abitazione e carriaggi di proprietà degli operatori dello spettacolo viaggiante: case mobili, camper, autocarri e tir.

2. L'attività di spettacolo viaggiante in occasione di manifestazioni sportive, musicali o di altro genere, è sempre soggetta ad apposita autorizzazione di pubblica sicurezza e concessione di occupazione di suolo pubblico rilasciate dall'Ufficio competente, secondo le modalità previste dal vigente Regolamento comunale in materia e nel rispetto delle disposizioni generali in materia di pubblica sicurezza, del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.

3. Le superfici utili al fine della determinazione del Canone per le occupazioni realizzate da operatori dello spettacolo viaggiante sono così determinate:

a) 50% (per cento) della effettiva superficie fino a 100 metri quadrati (mq.);

b) 25% (per cento) della effettiva superficie per la parte eccedente i 100 e fino a 1.000 quadrati (mq.);

c) 10% (per cento) della effettiva superficie per la parte eccedente i 1.000 quadrati (mq.).

### **Articolo 53** **Occupazioni a sviluppo progressivo**

È consentito, per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad es. manutenzione, posa di cavi e condutture, etc.) richiedere il rilascio di uno specifico atto di autorizzazione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell'entità delle occupazioni nelle loro fasi di sviluppo. Il Canone viene determinato considerando la superficie progressivamente occupata giornalmente con applicazione della tariffa giornaliera definita con il relativo coefficiente moltiplicatore di cui all'Allegato "C" del presente Regolamento.

### **Articolo 54** **Pubblici Esercizi**

In caso di occupazioni di suolo pubblico effettuate all'esterno di pubblici esercizi che interessano aree stradali dedicate alla sosta dei veicoli, il Canone da corrispondere è calcolato applicando un incremento pari al 100% della tariffa di riferimento per tutta l'area interessata dall'occupazione.

**Articolo 55**  
**Attività Edile**

1. Per le occupazioni di suolo pubblico per l'attività edilizia, effettuate con ponteggi o cesate utilizzati per fini pubblicitari, la tariffa applicata è sempre quella giornaliera, anche se l'occupazione si protrae per oltre un anno solare.

2. Per tali occupazioni si applica per i primi 60 giorni il Canone in forma integrale e, per il periodo successivo, la riduzione dello stesso al 50% (per cento).

**Articolo 56**  
**Occupazione per contenitori per la raccolta "porta a porta" dei rifiuti**

1. I contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti con il sistema della raccolta differenziata "porta a porta" devono essere custoditi dall'utente in area di sua proprietà e devono essere esposti sull'area pubblica immediatamente adiacente alla stessa, negli orari e nei giorni in cui è prevista la raccolta delle frazioni merceologiche da parte del servizio pubblico, nel pieno rispetto delle ordinanze emesse dell'Amministrazione Comunale. È prevista, per le utenze condominiali e per quelle non domestiche, la dotazione di contenitori carrellati, da custodire all'interno dell'area di proprietà condominiale/privata, con possibilità di ritiro degli stessi per la raccolta dei rifiuti da parte del gestore del servizio pubblico nel rispetto, di massima, delle condizioni di seguito riportate:

- a) distanza dalla strada pubblica max. 100 (cento) mt. con automezzi;
- b) distanza dalla strada pubblica max. 10 (dieci) mt. con operatore a piedi;
- c) presenza di idonei spazi di manovra e movimentazione per gli automezzi adibiti alla raccolta;
- d) assenza di barriere architettoniche e dislivelli minimi;
- e) accesso autorizzato da parte della Proprietà;
- f) la valutazione circa la fattibilità del prelievo sulle aree private è unicamente in carico al gestore del servizio pubblico.

2. L'utente (condominiale ovvero non domestico) impossibilitato al rispetto della disposizione di cui sopra, può richiedere al Comune l'autorizzazione all'utilizzo di un adeguato spazio di suolo pubblico collocato nelle immediate vicinanze dell'ingresso del condominio o dell'attività.

3. La domanda di autorizzazione deve essere presentata presso l'Ufficio competente. Il rilascio avverrà a seguito di specifico sopralluogo, unitamente al soggetto gestore, ai fini della verifica oggettiva dell'assenza di spazi privati idonei per la collocazione

dei contenitori carrellati. In caso di installazione sul suolo pubblico di un contenitore/manufatto per la mitigazione, sarà necessario acquisire il parere dei competenti Uffici comunali in materia di decoro e arredo urbano. L'eventuale diniego dell'autorizzazione sarà motivato e comunicato direttamente all'interessato con nota scritta entro 30 giorni.

4. L'autorizzazione rilasciata deve contenere, oltre alle informazioni dettagliate circa l'area da occupare (indicazioni stradali, estensione), anche indicazioni quali:

- a) durata massima dell'autorizzazione;
- b) utilizzo esclusivo dei contenitori forniti dal Gestore, essendo vietato l'utilizzo di qualunque altro dispositivo;
- c) i contenitori devono riportare l'indirizzo ed il numero civico del condominio/utenza non domestica di riferimento;
- d) la collocazione dei contenitori deve rispettare le norme del Codice della strada e del suo Regolamento attuativo, con particolare riferimento all'articolo 25, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ed all'articolo 68 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
- e) i contenitori autorizzati su marciapiede devono essere posizionati garantendo uno spazio libero al transito di almeno un metro in corrispondenza degli stessi;
- f) i contenitori devono riportare bande rifrangenti ai bordi degli stessi o delle strutture che li contengono;
- g) non è autorizzabile la collocazione di contenitori in corrispondenza di aree di intersezione e/o curva, dossi ed altre aree con particolari problemi di visibilità.

5. È prevista l'esenzione del Canone per i contenitori dedicati alla raccolta "porta a porta".

6. I contenitori posizionati sull'area pubblica devono essere obbligatoriamente dotati di serratura. Il gestore del servizio deve fornire, su richiesta dell'utente, apposite serrature gravitazionali che non richiedono la preventiva apertura per lo svuotamento. Il costo per la fornitura delle serrature è a carico dell'utente. In caso di utilizzo di una serratura diversa, l'utente dovrà esporre il contenitore aperto nell'orario di svuotamento. L'utente è in ogni caso responsabile del contenuto e dello stato di buona conservazione dei contenitori per i rifiuti, delle serrature e dell'area occupata.

7. L'installazione di manufatti e/o specifici contenitori volti a mitigare l'impatto ambientale dell'occupazione di suolo pubblico deve essere autorizzata dal Comune al fine di identificarne la forma, il colore ed ogni altra caratteristica. Le strutture per la collocazione dei contenitori devono essere dotate, a cura dell'utente, di serrature con chiave universale, per consentire al soggetto gestore di effettuare le proprie operazioni di raccolta. L'utente è in ogni caso responsabile del contenuto e dello stato di buona conservazione dei contenitori per i rifiuti, dei manufatti, delle serrature e dell'area occupata.

**Articolo 57**  
**Attività di propaganda elettorale**

L'occupazione con banchi e tavoli e la diffusione di messaggi di propaganda durante il periodo di propaganda elettorale, ovvero durante i 30 giorni successivi al decreto di indizione dei comizi elettorali, è normata dalle leggi disciplinanti la materia elettorale.

**Articolo 58**  
**Aree di Rispetto e Riserve di parcheggio per attività commerciali e di servizio**

1. Per un uso correlato all'attività prevalente, possono essere riservate aree su sedime stradale ad alberghi, autosaloni, officine di riparazione, autoscuole.

2. La concessione non potrà avere una durata superiore ad un anno ed è comunque rinnovabile. Essa può essere rilasciata per uno spazio immediatamente antistante l'esercizio. L'area deve essere opportunamente segnalata e identificata, a cura e spese del titolare della concessione, secondo le prescrizioni indicate nella concessione stessa.

3. La riserva di parcheggio è valida per il periodo di esercizio dell'attività e determina il divieto di occupazione per i soggetti non aventi diritto.

**Articolo 59**  
**Occupazione con elementi di arredo**

1. Alle attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti sulla pubblica via, o a cui si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi d'arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali, fioriere, zerbini, lanterne, lampade, lampioni) al fine di delimitare spazi di servizio, a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale, che gli elementi siano posti in contenitori facilmente amovibili e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.

2. La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché le modalità dell'occupazione e la durata della medesima.

3. Le concessioni previste dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole dei competenti Uffici comunali in materia di decoro e arredo urbano.

### **Articolo 60** **Esposizione merci fuori negozio**

1. A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per esporre merci, nel rispetto delle norme d'igiene, purché il marciapiede su cui l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale, e l'occupazione non si estenda oltre metri 0,70 dal filo del fabbricato ed esclusivamente all'interno della proiezione dell'attività commerciale.

2. I generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro dal suolo.

3. La concessione è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.

### **Articolo 61** **Occupazioni con tende e di soprassuolo in genere**

1. Per collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi negli sbocchi e negli archi di porticato è richiesta la relativa autorizzazione da parte dell'Ufficio comunale competente. Per ragioni di sicurezza o di decoro urbano, l'Ufficio può disporre la sostituzione di dette strutture, qualora non siano mantenute in buono stato.

2. In generale senza specifica autorizzazione comunale non è consentita la collocazione di elementi la cui proiezione verticale insista sul suolo pubblico. Per la collocazione di tali elementi valgono le disposizioni del vigente Regolamento edilizio.

### **Articolo 62** **Occupazioni per traslochi**

1. L'occupazione per traslochi è l'occupazione con veicoli, piattaforme ed autoscale per l'effettuazione delle operazioni di carico e scarico di beni mobili oggetto di trasporto da un luogo ad un altro.

2. Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico deve presentare apposita istanza all'Ufficio

competente almeno nei 5 giorni antecedenti l'occupazione, con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione.

3. Nel caso in cui le operazioni di trasloco prevedano la chiusura al traffico di una via o comportino problematiche per la viabilità, le istanze dovranno essere presentate al Settore competente almeno nei 10 giorni antecedenti l'occupazione.

4. L'area oggetto di concessione deve essere opportunamente segnalata e identificata.

5. Lo spazio occupato e soggetto al Canone viene determinato tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione. A tali spazi si applica il Canone relativo all'occupazione principale.

### **Articolo 63 Serbatoi**

1. Per le occupazioni del sottosuolo effettuate con serbatoi la tariffa standard va applicata fino ad una capacità dei serbatoi non superiore a 3.000 (tremila) litri.

2. Per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo comma è aumentata di un quarto per ogni 1.000 (mille) litri o frazione di 1.000 (mille) litri. È ammessa la tolleranza del 5% (per cento) sulla misura della capacità.

## **TITOLO VIII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIE**

### **Articolo 64 Pubblicità realizzata su veicoli pubblicitari - "camion vela"**

1. Sui veicoli e sui velocipedi è consentita la pubblicità unicamente nel rispetto di quanto disposto dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada".

2. La pubblicità visiva può essere effettuata per conto proprio o altrui all'interno ed all'esterno di veicoli, compresi i cosiddetti "camion vela". Nel momento in cui gli automezzi su cui sono applicati messaggi pubblicitari effettuano soste all'interno del territorio comunale, risulta obbligatorio occultare la superficie interessata dalla pubblicità; in caso contrario, tali mezzi assumono le caratteristiche di veri e propri impianti pubblicitari e, come tali, risultano soggetti a pieno titolo alla procedura autorizzativa prevista per gli impianti fissi. Ne consegue che i veicoli omologati come auto pubblicitarie di cui all'articolo 203,



comma 2, lettera q), del D.P.R. n. 495/1992, se operano nel territorio comunale, con sosta permanente e continuativa, devono essere preventivamente autorizzati e devono corrispondere il Canone in funzione della superficie pubblicitaria esposta e per il periodo di permanenza. Valgono inoltre i limiti ed i divieti posti dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e dal Codice della Strada.

#### **Articolo 65**

##### **Pubblicità realizzata su carrelli supermercati**

La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata mediante i cartelli mobili bifacciali posti fronte/retro sui carrelli della spesa dei supermercati o dei centri commerciali, qualora promuovano il medesimo prodotto o la stessa ditta/società commerciale, devono considerarsi come unica inserzione, nell'ambito dello stesso carrello, in quanto assolvono ad una funzione pubblicitaria unitaria.

#### **Articolo 66**

##### **Frecce direzionali - Preinsegne**

1. Le preinsegne o frecce direzionali devono considerarsi ad ogni effetto come forme pubblicitarie finalizzate ad incentivare la domanda di beni o servizi ovvero a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato e, come tali, restano assoggettate al Canone secondo i criteri stabiliti nel presente Regolamento.

2. Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende/attività diverse collocati su un unico pannello, il Canone deve essere determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo.

3. Le preinsegne devono avere forme, dimensioni e caratteristiche in conformità alle disposizioni dettate dal Codice della strada, di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dal relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione, di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495. Sono soggette al rilascio di specifica autorizzazione per singolo impianto.

#### **Articolo 67**

##### **Locandine**

In tutto il territorio comunale le locandine pubblicitarie possono essere collocate esclusivamente all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi, ancorché visibili dall'esterno.

**Articolo 68**  
**Striscioni e gonfaloni**

L'esposizione di striscioni e gonfaloni recanti pubblicità commerciale e pubblicità senza rilevanza economica è consentita soltanto nelle posizioni individuate in via preventiva dall'Amministrazione Comunale.

**Articolo 69**  
**Dichiarazioni per particolari fattispecie**

1. Per le fattispecie di occupazioni e di esposizioni pubblicitarie riportate nel presente articolo è stabilita la presentazione di una apposita dichiarazione in luogo dell'istanza di concessione o autorizzazione, così come previsto dall'articolo 1, comma 821, lettera e), della Legge n. 160/2019.

2. Per le occupazioni relative ai servizi di rete, è stabilito l'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale, da presentarsi entro il 30 aprile di ciascun anno solare da parte del soggetto titolare della concessione e di tutti gli altri soggetti che utilizzano la medesima rete, con riferimento al numero di utenze attive al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Per l'esposizione di locandine pubblicitarie all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi, ancorché visibili dall'esterno, è stabilita la presentazione della relativa dichiarazione con contestuale versamento del Canone, da effettuarsi entro il giorno precedente l'esposizione. È facoltà dell'Ufficio competente disporre la timbratura delle singole locandine.

4. Per la pubblicità realizzata con distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali, è disposta la presentazione della relativa dichiarazione con contestuale versamento del Canone, da effettuarsi entro il giorno precedente la distribuzione. Il personale addetto alla distribuzione ha l'obbligo di conservare copia della dichiarazione da esibire al personale incaricato del controllo sul territorio.

5. Per la pubblicità per conto proprio o per conto terzi realizzata su veicoli, è stabilita la presentazione della relativa dichiarazione sia al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio, sia al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza ovvero la sede legale, con contestuale versamento del Canone. La dichiarazione deve essere presentata in data antecedente alla circolazione del veicolo con la pubblicità esposta. La dichiarazione deve riportare copia del libretto di circolazione da cui rilevare titolarità, marca, modello e numero di targa del veicolo.

6. Per la pubblicità realizzata sulle vetrine o porte d'ingresso, relativamente all'attività svolta all'interno dei locali, realizzata

con cartelli, adesivi od altro materiale facilmente amovibile, è stabilita la presentazione della relativa dichiarazione con contestuale versamento del Canone, da effettuarsi entro il giorno precedente l'esposizione. È comunque possibile presentare un'unica dichiarazione annuale, relativamente ad uno spazio pubblicitario in cui esporre diversi messaggi durante l'anno.

7. I cartelli "vendesi/affittasi" degli immobili sui cui sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato (mq.), non sono soggetti alla presentazione della dichiarazione di pubblicità. Per i medesimi cartelli, se di misura fino ad un metro quadrato (mq.), è stabilita la presentazione della relativa dichiarazione ed il contestuale versamento del Canone, da effettuarsi entro il giorno precedente l'esposizione. Qualora invece siano di superficie superiore ad un metro quadrato (mq.), è necessaria la preventiva autorizzazione all'esposizione.

8. La pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico (ad esempio, gli stadi, gli impianti sportivi, i cinema, i teatri, le stazioni automobilistiche e di pubblici trasporti, i centri commerciali, gli androni condominiali, etc.), se non visibile dalla pubblica via, non è soggetta a preventiva autorizzazione, ma, in ogni caso, è soggetta alla presentazione di apposita dichiarazione annuale ed al relativo versamento del Canone, ove non esente.

## **Articolo 70**

### **Regime transitorio**

1. Le autorizzazioni e le concessioni, relative ai prelievi sostituiti ai sensi dell'articolo 1, comma 816, della Legge n. 160/2019, non sono soggette a decadenza a seguito dell'entrata in vigore del presente Regolamento.

2. L'Ufficio comunale competente provvederà all'esame della compatibilità delle previsioni degli articoli 5 e 15 del presente Regolamento con quelle dei previgenti regimi autorizzatori e concessori.

3. All'esito dell'istruttoria, da svolgersi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, il responsabile del procedimento potrà:

- a) procedere all'integrazione d'ufficio del titolo rispetto alle previsioni regolamentari, determinando e comunicando al soggetto interessato il Canone dovuto;
- b) procedere alla richiesta di ulteriore documentazione per successivamente procedere all'integrazione del titolo rispetto alle previsioni regolamentari, determinando e comunicando al soggetto interessato il Canone dovuto.

4. Gli importi già acquisiti devono essere scomputati dai nuovi importi dovuti.

5. È ammessa la possibilità per l'interessato di esercitare il diritto di recesso per la concessione o autorizzazione, ai sensi delle previsioni contenute negli articoli 11 e 20 del presente Regolamento.

**Articolo 71**  
**Trattamento dei dati personali**

I dati acquisiti ai fini dell'applicazione del Canone sono trattati nel rispetto del R.EU (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali) n. 2016/679.

**Articolo 72**  
**Norma di rinvio**

1. Per quanto non espressamente disposto dal presente Regolamento, si applicano le altre norme legislative e regolamentari vigenti, in quanto applicabili.

2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

**Articolo 73**  
**Clausola di adeguamento**

Il presente Regolamento si adegua *ex lege* alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.

**Articolo 74**  
**Entrata in vigore e disposizioni finali**

Le disposizioni del presente Regolamento acquistano efficacia dal 1° gennaio 2021. Le norme del presente Regolamento e le norme di legge nello stesso richiamate si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto o che contenga discipline comunque previste nel Regolamento medesimo.



---

**Città di Lissone**  
*Provincia di Monza e della Brianza*

**Allegato A - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI  
PUBBLICI**

1. Ai fini dell'applicazione del Canone, sia per le occupazioni di suolo, che per gli spazi soprastanti e sottostanti il suolo e/o le strade, le aree e gli spazi pubblici del Comune sono classificati in n. 4 (quattro) categorie.
  2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del Canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
  3. Alle strade od aree appartenenti alla I categoria viene applicata la tariffa STANDARD.
  4. La tariffa per le strade od aree di II categoria è ridotta in misura del 10% (per cento) rispetto alla I categoria.
  5. La tariffa per le strade od aree di III categoria è ridotta in misura del 15% (per cento) per cento rispetto alla I categoria.
  6. La tariffa per le strade od aree di IV categoria è ridotta in misura del 20% (per cento) per cento rispetto alla I categoria.
-

DENOMINAZIONE	C A T E G O R I E			
	I	II	III	IV
VIA ADAMELLO				X
VIA ADDA				X
VIA AGOSTONI	X			
P.LE AIROLDI PADRE GIUSEPPE		X		
VIA ALBERTO DA GIUSSANO	X			
VIA ALFIERI		X		
P.ZA ALIGHIERI DANTE	X			
VIA ALIGHIERI DANTE da via don Minzoni a Via Matteotti	X			
VIA ALIGHIERI DANTE da via Matteotti alla fine		X		
VIA ALIPRANDI	X			
VIA AMATI			X	
VIA AMENDOLA				X
VIA APPIANI			X	
VIA ARCHIMEDE			X	
VIA ARIOSTO LUDOVICO		X		
VIA AROSIO ANGELO "GENOLA"				X
P.LE AROSIO ANGELO "GENOLA"				X
L.GO AROSIO ARTURO				X
VIA ASIAGO				X
VIA ASIMOV ISAAC				X
VIA ASPROMONTE				X
VIA ASSUNTA	X			
VIA AVVOI AMBROGIO				X
VIA BACCELLI GUIDO		X		
VIA BALDIRONI	X			
VIA BANDELLO MATTEO			X	
VIA BARACCA FRANCESCO		X		
VIA BARTOLOMEO DA POLA		X		
VIA BATTISTI CESARE		X		
VIA BATTISTI LUCIO			X	
VIA BEATO ANGELICO				X
VIA BECCARIA CESARE	X			
VIA BELLINI VINCENZO		X		
VIA BELTRAME LUCA		X		

VIA BENEDETTO DA MAIANO	X			
VIA BERNASCONI MONS. ENNIO	X			
VIA BERNINI G. LORENZO		X		
VIA BESOZZI	X			
VIA BETTEGA MARIO				X
VIA BIANCHI MOSE'	X			
C.NA BINI				X
VIA BIXIO NINO			X	
VIA BOITO ARRIGO			X	
VIA BOLTRAFFIO				X
VIA BORROMEO FEDERICO				X
VIA BORSIERI		X		
VIA BOTTEGO VITTORIO		X		
VIA BOTTICELLI SANDRO		X		
VIA BRAILLE LUIGI			X	
VIA BRAMANTE DA URBINO	X			
VIA BRAMANTE DA URBINO (controstrada)			X	
VIA BRERA GIANNI				X
VIA BRIANZA				X
VIA BRUNELLESCHI			X	
VIA BRUSTOLON ANDREA	X			
VIA BUONARROTI M.	X			
VIA BUOZZI		X		
VIA CADORE				X
VIA CADORNA	X			
P.ZA CADUTI DI VIA FANI		X		
L.GO CALDERONI PADRE MAURO		X		
P.ZA CAMPORELLI DON DARIO	X			
VIA CANONICA LUIGI			X	
VIA CANOVA ANTONIO		X		
VIA CANTORE G. ANTONIO		X		
VIA CANTU' CESARE		X		
VIA CAPPUCCINA	X			
dall'inizio a via Don Colnaghi				
VIA CAPPUCCINA da via Don Colnaghi alla fine		X		
VIA CAPRERA		X		
VIA CARAVAGGIO		X		
VIA CARDUCCI GIOSUE'	X			
L.GO CAROTTO	X			

VIA CAROTTO	X			
VIA CASATI GABRIO				X
VIA CATALANI ALFREDO	X			
VIA CATTANEO CARLO	X			
VIA CAVALLOTTI FELICE			X	
P.ZA CAVOUR CAMILLO	X			
VIA CAVOUR CAMILLO	X			
VIA CAZZANIGA ANGELO				X
VIA CELLINI BENVENUTO		X		
VIA CHIESA DAMIANO		X		
VIA CHIUSI REMO	X			
VIA CILEA FRANCESCO			X	
VIA CIMABUE GIOVANNI			X	
VIA COLLEONI BARTOLOMEO		X		
VIA COLLODI CARLO				X
VIA COLNAGHI DON CARLO	X			
VIA COLOMBO CRISTOFORO		X		
VIA COLOMBO DON PRIMO				X
VIA COLZANI GIULIO				X
VIA COMO	X			
V.CO COMO				X
VIA CONFALONIERI		X		
VIA CONTI LANDO			X	
P.LE CONTI LANDO			X	
VIA COPERNICO NICOLO'		X		
VIA COPPI FAUSTO				X
VIA CORINO MARIO		X		
VIA CORMIO RAFFAELE			X	
VIA CORRENTI CESARE				X
P.ZA CRAXI BETTINO	X			
VIA CRIPPA DON RAFFAELE	X			
VIA CURTATONE E MONTANARA		X		
VIA D'ACQUISTO SALVO			X	
VIA D'ANNUNZIO GABRIELE				X
VIA D'ANZI GIOVANNI			X	
VIA D'AZEGLIO MASSIMO				X
VIA DE AMICIS EDMONDO	X			
VIA DE CAPIT. DA VIM. CARLO			X	
VIA DE CAPIT. DA VIM. GIANFRANCO		X		
P.ZA DE GASPERI ALCIDE	X			
VIA DE MARCHI ENRICO				X
VIA DEGLI ACERI			X	
L.GO DEGLI ALPINI		X		



VIA DEGLI OLMI			X	
P.LE DEGLI UMILIATI		X		
VIA DEI CILIEGI			X	
VIA DEI GELSI			X	
VIA DEI MILLE		X		
VIA DEI PLATANI	X			
VIA DEL CARROCCIO		X		
VIA DEL COMMERCIO				X
VIA DEL CONCILIO		X		
VIA DEL FRASSINO				X
VIA DEL PIOPPA				X
VIA DEL TIGLIO				X
VIA DELEDDA GRAZIA				X
VIA DELL' ARCO		X		
VIA DELL' ARTIGIANATO				X
VIA DELL' ASILO				X
VIA DELLA BETULLA				X
VIA DELLA BRIASCA		X		
VIA DELLA FORTUNA				X
VIA DELLA LEGA LOMBARDA	X			
P.ZA DELLA LEGA LOMBARDA	X			
L.GO DELLA PACE				X
VIA DELLA PINACOTECA	X			
V.LE DELLA REPUBBLICA	X			
VIA DELLA ROBBIA LUCA			X	
VIA DELLE INDUSTRIE				X
VIA DELL' INNOVAZIONE				X
VIA DI GIACOMO SALVATORE				X
VIA DI VITTORIO GIUSEPPE		X		
VIA DIAZ ARMANDO		X		
VIA DONATELLO			X	
VIA DONIZETTI GAETANO		X		
VIA DUCA D' AOSTA				X
VIA DUSE ELEONORA				X
VIA EDISON TOMMASO		X		
VIA EINAUDI LUIGI		X		
VIA ERBA PIERINO			X	
VIA EUROPA				X
VIA F.LLI BANDIERA	X			
VIA F.LLI CAIROLI		X		
VIA F.LLI CERVI				X
VIA F.LLI ROSSELLI		X		
VIA FALCONE				X
VIA FANTI MANFREDO				X

VIA FANTONI	X			
VIA FERMI ENRICO		X		
VIA FERRARIS GALILEO		X		
VIA FERRINI CONTARDO		X		
VIA FERRUCCI FRANCESCO dall'inizio fino a via P. da Lissone	x			
VIA FERRUCCI FRANCESCO da via P. da Lissone alla fine		X		
VIA FIERAMOSCA		X		
VAI FILZI FABIO		X		
VIA FIUME	X			
VIA FLEMING ALESSANDRO				X
VIA FOGAZZARO ANTONIO				X
VIA FOLLEREAU RAOUL				X
VIA FORLANINI				X
VIA FOSCOLO UGO		X		
VIA FOSSATI RINALDO AMBROGIO				X
VIA FOSSE ARDEATINE		X		
VIA FRA DAMIANO DA BERGAMO	X			
VIA FRISI PAOLO				X
VIA FUCINI RENATO				X
P.ZA FUMAGALLI GIULIO	X			
VIA GAETANO RINO			X	
VIA GAFFURI DON ANGELO	X			
VIA GALILEI GALILEO		X		
VIA GALIMBERTI ERCOLE		X		
VIA GALLIANO				X
VIA GALVANI LUIGI	X			
P.ZA GARIBALDI	X			
VIA GARIBALDI GIUSEPPE	X			
VIA GELOSA ATTILIO			X	
VIA GIARDINO				X
VIA GIOBERTI VINCENZO				X
VIA GIOIA FLAVIO			X	
VIA GIORGIONE				X
P.ZA GIOTTO			X	
VIA GIOTTO			X	
P.ZA GIOVANNI XXIII	X			
VIA GIULIANI	X			
VIA GIUSTI				X
VIA GNOCCHI DON CARLO				X

VIA GOITO		X		
VIA GOLA EMILIO			X	
VIA GOLGI CAMILLO			X	
VIA GORIZIA	X			
VIA GRADISCA		X		
VIA GRAMSCI ANTONIO	X			
VIA GRANDI ACHILLE		X		
VIA GRIGNA				X
VIA GUARENTI DAVIDE			X	
VIA GUARESCHI GIOVANNI				X
VIA GUERRINI OLINDO	X			
VIA GUIDONI	X			
VIA INDIPENDENZA	X			
VIA ISONZO		X		
P.ZA ITALIA	X			
P.ZA IV NOVEMBRE	X			
VIA JENNER EDOARDO				X
VIA KENNEDY J.F.			X	
L.GO KENNEDY J.F.			X	
VIA LA MALFA UGO		X		
P.ZA LA PIRA GIORGIO		X		
VIA LAMARMORA ALFONSO			X	
VIA LAMBRO				X
VIA LAT. SX DI VIA AGOSTONI		X		
VIA LATERALE DX DI VIA NOBEL				X
VIA LECCO	x			
fino a via Giusti				
VIA LECCO da via Giusti alla fine				X
VIA LEONARDO DA VINCI		X		
VIA LEOPARDI GIACOMO	X			
P.ZA LIBERTA'	X			
VIA LINNEO CARLO			X	
VIA LOCATELLI A.				X
VIA LOMBARDIA	X			
Fino a via Mattei				
VIA LOMBARDIA			X	
Da via Mattei a V.le Vallassina				
VIA LORETO	X			
VIA LUINI B.			X	
V.CO LUOGO PIO				X

VIA MACHIAVELLI N.				X
VIA MADONNA	X			
VIA MADRE TERESA				X
VIA MAGELLANO F.		X		
VIA MAGENTA		X		
VIA MAGGIOLINI G.	X			
VIA MAHATMA GANDHI				X
VIA MAJORANA ETTORE			X	
VIA MAMELI G.		x		
fino a via F.lli Bandiera				
VIA MAMELI G.			x	
da via F.lli Bandiera alla fine				
VIA MANARA L.			X	
VIA MANIN D.				X
VIA MANTEGAZZA P.			X	
VIA MATEGNA A.		X		
VIA MANZONI A.	X			
VIA MARCELLO B.			X	
VIA MARCONI G.	X			
P.ZA MARIA BAMBINA	X			
VIA MARIANI F.		X		
L.GO MARINAI D'ITALIA		X		
VIA MARONCELLI				X
V.LE MARTIRI DELLA LIBERTÀ	X			
P.ZA MARTIRI DELLE FOIBE		X		
VIA MARTIRI DI BELFIORE		X		
P.TTA MARTIRI DI NASSIRIYA	X			
VIA MASCAGNI	X			
VIA MATTEI ENRICO	X			
VIA MATTEOTTI GIACOMO	X			
VIA MAZZI			X	
VIA MAZZINI G.		x		
dall'inizio fino alla via F.lli Bandiera				
VIA MAZZINI G.			x	
da via F.lli Bandiera alla fine				
VIA MEDA F.				X
VIA MELONI GINO				X
VIA MENOTTI C.		X		

VIA MENTANA	X			
dall'inizio fino a via San Rocco				
VIA MENTANA		X		
da via San Rocco a via Caravaggio				
VIA MENTANA			x	
da via Caravaggio alla fine				
VIA MERCALLI G.				X
VIA MEUCCI		X		
VIA MICCA P.				X
VIA MIGLIO GIANFRANCO				X
VIA MILANI DON LORENZO				X
VIA MILAZZO				X
VIA MINZONI DON G.	X			
VIA MISSORI G.				X
VIA MODIGLIANI A.		X		
VIA MONOLO DON VIRGINIO				X
VIA MONTANELLI IDRO				X
VIA MONTE GRAPPA		X		
VIA MONTE NERO	X			
VIA MONTE ROSA				X
VIA MONTE SANTO	X			
VIA MONTECASSINO				X
VIA MONTELLO		X		
VIA MONTELUNGO				X
VIA MONTESSORI				X
VIA MONTI V.		X		
VIA MONZA	X			
VIA MORGAGNI			X	
VIA MURATORI L.		X		
VIA MURRI A.		X		
VIA NEGRELLI		x		
dall'inizio fino a via Buozzi				
VIA NEGRELLI			x	
da via Buozzi alla fine				
VIA NEGRI ADA				X
VIA NENNI PIETRO		X		
VIA NIGRA C.			X	
VIA NOBEL A.		x		
dall'inizio fino a via Meucci				

VIA NOBEL A.				X
da via Meucci alla fine				
VIA NOVARA		X		
VIA NOVELLI E.				X
VIA NULLO F.			X	
VIA OBERDAN		X		
VIA OLONA				X
VIA ORELLI	X			
VIA ORIGO A.	X			
VIA OSLAVIA		X		
VIA PACINOTTI	X			
P.LE PADANIA	X			
V.LE PADANIA	X			
P.TTA PADRE PIO SANTO	X			
VIA PADRE SEMERIA				X
VIA PADRE UGOLINO	X			
VIA PAGANINI N.			X	
VIA PAISIELLO G.		X		
VIA PALAZZINE	X			
V.CO PALAZZINE	X			
VIA PALESTRA		X		
VIA PALLADIO A.			X	
VIA PANZINI A.		X		
VIA PARADISO	X			
VIA PARINI G.	X			
VIA PARRAVICINI		X		
VIA PASCOLI G.		X		
VIA PASOLINI				X
VIA PASTRENGO				X
VIA PASUBIO	X			
VIA PELLICO S.		X		
VIA PENATI A.			X	
VIA PEPE G.				X
VIA PERGOLESI G.B.			X	
VIA PERLASCA GIORGIO				X
VIA PEROSI L.			X	
VIA PESTALOZZI				X
VIA PETRARCA F.		X		
VIA PIAVE		X		
P.LE PICASSO		X		
VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA			X	
VIA PIERMARINI G.			X	
VIA PIETRO DA LISSONE	X			
VIA PIRANDELLO L.				X

VIA PISACANE C.				X
V.CO PISACANE C.				X
VIA PITAGORA			X	
VIA PO	X			
VIA POLO MARCO		X		
L.GO PONCHIELLI A.		X		
VIA PONCHIELLI A.		X		
VIA PORTA CARLO		X		
VIA PUCCINI GIACOMO		X		
VIA PUECHER GIANCARLO			X	
VIA QUASIMODO				X
VIA RAIBERTI G.				X
VIA RANDACCIO		X		
VIA REDIPUGLIA		X		
P.ZA RENZI VALERIO			X	
VIA RESEGONE				X
VIA RIGHI A.		X		
P.LE RIMEMBRANZE	X			
VIA RIVA MAURO	X			
V.CO ROCCA				X
VIA ROMA	X			
V.LO RONCO				X
VIA ROSA SALVATORE		X		
VIA ROSMINI A.				X
VIA ROSSINI G.		X		
VIA ROVERETO				X
VIA ROVETTA G.				X
VIA RUBENS				X
VIA S. AGNESE	X			
VIA S. AMBROGIO	X			
VIA S. ANTONIO	X			
P.ZA S. ANTONIO M. ZACCARIA	X			
VIA S. CARLO	X			
VIA S. CATERINA DA SIENA		X		
VIA S. DOMENICO SAVIO				X
VIA S. FILIPPO NERI			X	
VIA S. FRANCESCO D'ASSISI		X		
VIA S. GIORGIO	X			
VIA S. GIOVANNI BOSCO		X		
VIA S. GIUSEPPE	X			
VIA S. MARGHERITA	X			
VIA S. MARIA GORETTI				X

VIA S. MARTINO	X			
dall'inizio fino a via Dante				
VIA S. MARTINO		X		
da via Dante alla fine				
C.NA S. MAURO				X
VIA S. MICHELE DEL CARSO		X		
VIA S. ROCCO	X			
VIA SACCONI G.				X
VIA SAFFI A.				X
VIA SALA GUIDO (BIREL)				X
VIA SALGARI E.				X
L.GO SALVADORI BRUNO	X			
VIA SALVEMINI G.				X
VIA SANSOVINO			X	
VIA SANZIO RAFFAELLO			X	
VIA SARPI P.				X
VIA SAURO NAZARIO	X			
VIA SCARLATTI D.			X	
VIA SCHIAPPARELLI G.			X	
VIA SCIESA A.				x
VIA SEGANTINI G.		X		
VIA SELLA QUINTINO		X		
VIA SETTEMBRINI L.				X
VIA SOLFERINO	x			
dall'inizio fino a via Dante				
VIA SOLFERINO		X		
da via Dante alla fine				
VIA SOMASCHINI				X
VIA SPALLANZANI		X		
VIA SPERI TITO		X		
VIA SS. PIETRO E PAOLO	X			
VIA STATUTO	X			
P.LE STAZIONE	X			
V.LE STAZIONE		X		
VIA STOPPANI		X		
VIA STURZO DON LUIGI				X
P.LE STURZO DON LUIGI				X
VIA TAGLIAMENTO		X		
VIA TARRA G.				X
VIA TASSO T.		X		
VIA TEMPINI GIUSEPPE		X		
VIA TENCO LUIGI			X	
VIA TIBET LIBERO				X



VIA TICINO				X
VIA TIEPOLO G.B.			X	
VIA TIMAVO		X		
VIA TINTORETTO				X
VIA TOMMASEO				X
VIA TONALE				X
VIA TONIOLO				X
VIA TORRICELLI	X			
VIA TORTORA ENZO				X
VIA TOSELLI				X
VIA TOTI E.	X			
VIA TRENTO		X		
L.GO TRICOLORE		X		
VIA TRIESTE	X			
VIA TRILUSSA		X		
VIA TRIPOLI		X		
VIA TURATI			X	
V.LE VALLASSINA	X			
V.LE VALLASSINA (controstrada Brico)			X	
V.CO VALLE		X		
VIA VALLE		X		
VIA VARESE	X			
VIA VASARI G.				X
VIA VECELLIO TIZIANO	X			
VIA VERDI G.	X			
VIA VERGA G.				X
VIA VERNE G.				X
VIA VERONESE P.				X
VIA VERRI P.	X			
VIA VESPUCCI		X		
VIA VICO G.B.				X
P.LE VIRGILIO		X		
VIA VOLONTARI DEL SANGUE		X		
VIA VOLTA A.	X			
VIA VOLTURNO		X		
P.ZA XI FEBBRAIO	X			
VIA XX SETTEMBRE	X			
VIA XXIV MAGGIO		X		
VIA XXV APRILE		X		
VIA ZANELLA	X			
P.TTA ZANUSO MARCO	X			
VIA ZARA		X		



**Città di Lissone**  
*Provincia di Monza e della Brianza*

**Allegato B** - **CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE PER LE ESPOSIZIONI  
PUBBLICITARIE**

1. Ai fini dell'applicazione del Canone per le esposizioni di mezzi pubblicitari, le strade, le aree e gli spazi pubblici del Comune sono classificati in Categoria speciale e Categoria ordinaria.

2. Nel caso in cui l'esposizione ricada su strade od aree classificate in differenti Categorie, ai fini dell'applicazione del Canone si fa riferimento alla tariffa/moltiplicatore corrispondenti alla categoria più elevata.

3. Appartengono alla Categoria speciale le seguenti vie/strade:

LARGO CAROTTO  
PIAZZA CONTE CAMILLO BENSO DI  
CAVOUR  
PIAZZA DE GASPERI ALCIDE  
PIAZZA GARIBALDI  
PIAZZA GIOTTO  
PIAZZA ITALIA  
PIAZZA LA PIRA GIORGIO  
PIAZZA LIBERTÀ  
PIAZZA MARIA BAMBINA  
PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII  
PIAZZA QUATTRO NOVEMBRE  
PIAZZA UNDICI FEBBRAIO  
STRADA NUOVA VALASSINA  
VARCO ROCCA  
VIA AGOSTONI ANGELO  
VIA ALFIERI VITTORIO  
VIA ALIGHIERI DANTE  
VIA ALIPRANDI FEDERICO  
VIA ASSUNTA

VIA BALDIRONI GEROLAMO  
VIA BELLINI VINCENZO  
VIA BESOZZI CARLO  
VIA BRAMANTE DA URBINO  
VIA BUONARROTI MICHELANGELO  
VIA CADORNA LUIGI  
VIA CAPPUCINA  
VIA CARDUCCI GIOSUÈ  
VIA CAROTTO CS  
VIA CAVALLOTTI FELICE  
VIA CIMABUE GIOVANNI  
VIA COLNAGHI DON CARLO  
VIA COLOMBO CRISTOFORO  
VIA COMO  
VIA CONTE CAMILLO BENSO DI CAVOUR  
VIA CRIPPA DON RAFFAELE  
VIA CRISTOFORO COLOMBO  
VIA DE GASPERI ALCIDE  
VIA DEI PLATANI  
VIA DEL CONCILIO  
VIA DELLA PINACOTECA  
VIA DELL'ARCO  
VIA DIAZ ARMANDO  
VIA DONIZETTI GAETANO  
VIA FILZI FABIO  
VIA FIUME  
VIA FRATELLI ROSSELLI  
VIA GAFFURI DON ANGELO  
VIA GALILEO GALILEI  
VIA GALVANI LUIGI  
VIA GARIBALDI GIUSEPPE  
VIA GIARDINO GENERALE GAETANO  
VIA GIOTTO  
VIA GIULIANI PADRE REGINALDO  
VIA GOITO  
VIA GORIZIA  
VIA GRAMSCI ANTONIO  
VIA GRAMSCI ANTONIO  
VIA GUARENTI DAVIDE  
VIA GUIDONI GENERALE ALESSANDRO  
VIA INDIPENDENZA  
VIA ISONZO  
VIA LOMBARDIA  
VIA LORETO  
VIA MADONNA  
VIA MADRE TERESA

VIA MAGENTA  
VIA MAHATMA GANDHI  
VIA MANZONI ALESSANDRO  
VIA MARCONI GUGLIELMO  
VIA MASCAGNI PIETRO  
VIA MATTEI ENRICO  
VIA MATTEOTTI GIACOMO  
VIA MENTANA  
VIA MINZONI DON GIOVANNI  
VIA MODIGLIANI AMEDEO  
VIA MONTELLO  
VIA MONZA  
VIA NEGRELLI LUIGI  
VIA NUOVA VALASSINA  
VIA ORIGO ANTONIO  
VIA PADRE UGOLINO DA LISSONE  
VIA PALAZZINE  
VIA PAPA GIOVANNI XXIII  
VIA PARADISO  
VIA PARINI GIUSEPPE  
VIA PASCOLI GIOVANNI  
VIA PASTRENGO  
VIA PELLICO SILVIO  
VIA PETRARCA FRANCESCO  
VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA  
VIA PIETRO DA LISSONE  
VIA PO  
VIA POLO MARCO  
VIA PROVINCIALE NUOVA VALASSINA  
VIA PUCCINI GIACOMO  
VIA PUECHER GIANCARLO  
VIA RIGHI AUGUSTO  
VIA ROMA  
VIA SAN CARLO  
VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI  
VIA SAN GIUSEPPE  
VIA SAN MARTINO  
VIA SAN MICHELE DEL CARSO  
VIA SAN ROCCO  
VIA SANT'AMBROGIO  
VIA SANT'ANTONIO  
VIA SANTI PIETRO E PAOLO  
VIA SAURO NAZARIO  
VIA SCHIAPPARELLI GIOVANNI  
VIA SOLFERINO  
VIA STATUTO

VIA STOPPANI ANTONIO  
VIA TASSO TORQUATO  
VIA TRIESTE  
VIA TRIPOLI  
VIA VALASSINA  
VIA VALLE  
VIA VARESE  
VIA VENTI SETTEMBRE  
VIA VENTICINQUE APRILE  
VIA VERDI GIUSEPPE  
VIA VITTORIO ALFIERI  
VIA VOLTA ALESSANDRO  
VIA VOLTURNO  
VIA ZARA  
VIALE DELLA REPUBBLICA  
VIALE DELLE RIMEMBRANZE  
VIALE LOMBARDIA  
VIALE MARTIRI DELLA LIBERTÀ  
VIALE VALASSINA  
VICOLO VALLE

4. Le vie/strade non indicate nella sopra elencata classificazione sono considerate in Categoria ordinaria.

---



**Città di Lissone**  
*Provincia di Monza e della Brianza*

**Allegato C - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ORDINARIE E DEI  
COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI**

Determinazione della misura delle tariffe ordinarie

1. TARIFFA STANDARD ANNUALE

Per le occupazioni permanenti di suolo e spazi pubblici, e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, le tariffe annue per metro quadrato o lineare sono le seguenti:

CATEGORIE	TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO O METRO LINEARE
I Categoria occupazioni suolo/ Categoria speciale e Categoria ordinaria esposizioni pubblicitarie	Euro 50,00
II Categoria occupazioni suolo	Euro 45,00
III Categoria occupazioni suolo	Euro 42,50
IV Categoria occupazioni suolo	Euro 40,00

## 2. TARIFFA STANDARD GIORNALIERA

Per le occupazioni temporanee di suolo e spazi pubblici, e per le esposizioni pubblicitarie temporanee, le misure tariffarie a giorno per metro quadrato o lineare sono le seguenti:

CATEGORIE	TARIFFA A GIORNO PER METRO QUADRATO O METRO LINEARE
I Categoria occupazioni suolo/ Categoria speciale e Categoria ordinaria esposizioni pubblicitarie	Euro 1,20
II Categoria occupazioni suolo	Euro 1,08
III Categoria occupazioni suolo	Euro 1,02
IV Categoria occupazioni suolo	Euro 0,96

## 3. TARIFFA STANDARD PER PUBBLICHE AFFISSIONI FINO AD UN METRO QUADRATO

Per le affissioni di manifesti le misure tariffarie per 10 giorni, o frazione di esposizione, sono le seguenti:

PERIODO	TARIFFA STANDARD AFFISSIONI
Per i primi 10 giorni	Euro 1,20
Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione	Euro 0,40

## 4. TARIFFA PER PUBBLICHE AFFISSIONI OLTRE UN METRO QUADRATO

Per le affissioni di manifesti le misure tariffarie per 10 giorni, o frazione di esposizione, sono le seguenti:

PERIODO	TARIFFA STANDARD AFFISSIONI
Per i primi 10 giorni	Euro 1,50
Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione	Euro 0,45

Per ogni commissione inferiore a 50 (cinquanta) fogli la tariffa è maggiorata del 50% (cinquanta per cento).

Per i manifesti costituiti da 8 (otto) fino a 12 (dodici) fogli, la tariffa è maggiorata del 50% (cinquanta per cento); per i manifesti costituiti da più di 12 (dodici) fogli, la tariffa è maggiorata del 100% (cento per cento).

Qualora il committente richieda che l'affissione venga eseguita in spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione della tariffa nella misura del 100% (cento per cento).

**TABELLA DEI COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE ECONOMICA PER LE  
SPECIFICHE ATTIVITÀ ESERCITATE DAI TITOLARI DELLE CONCESSIONI  
ED AUTORIZZAZIONI**

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	COEFFICIENTI TARIFFA ANNUALE	COEFFICIENTI TARIFFA GIORNALIERA
1) Tende e spazi soprastanti	0,25	0,25
2) Spazi sottostanti (articolo 1, comma 829, L. n.160/2019)	0,25	0,25
3) Distributori di carburanti	1,30	1,30
4) Distributori automatici e di tabacchi	1,20	1,20
5) Occupazioni ordinarie di suolo pubblico	0,60	0,60
6) Occupazioni per attività dello spettacolo viaggiante	0,15	0,15
7) Chioschi ed edicole	1,10	1,10
8) Traslochi e interventi edilizi d'urgenza con autoscale		0,50
9) Scavi, manomissione suolo e sottosuolo	1,00	1,00
10) Attività edile	1,00	1,00
11) Serbatoi interrati fino a 3.000 litri	1,00	1,00
12) Serbatoi interrati - maggiorazione ogni 1.000 litri ulteriori	0,25	0,25
13) Esposizione merci fuori negozio	0,60	0,60
14) Aree di Rispetto e Riserve di parcheggio	1,00	1,00
15) Occupazioni con elementi di arredo (quando non esenti)	0,60	0,60
16) Occupazioni permanenti con tavolini e sedie I Categoria	0,90	
17) Occupazioni permanenti con tavolini e sedie II Categoria	0,85	
18) Occupazioni permanenti con tavolini e sedie III Categoria	0,75	
19) Occupazioni permanenti con tavolini e sedie IV Categoria	0,65	
20) Occupazioni giornaliere con tavolini e sedie - coefficiente forfettario		20,00
21) Occupazioni con contenitori per la raccolta "porta a porta" dei rifiuti (quando non esenti)	1,00	1,00



TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	COEFFICIENTI TARIFFA ANNUALE	COEFFICIENTI TARIFFA GIORNALIERA
22) Occupazioni senza scopo di lucro effettuate da associazioni, comitati, partiti politici (quando non esenti)	0,30	0,30
23) Occupazioni con impianti di ricarica veicoli elettrici (quando non esenti)	0,50	0,50
24) Occupazioni con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie di telecomunicazione(occupazione singola)	7,00	
25) Occupazioni con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie di telecomunicazione(occupazione multipla)	6,50	
26) Occupazioni realizzate in occasione di fiere, manifestazioni e sagre	0,90	0,90
27) Occupazioni residuali non riconducibili alle categorie precedenti	0,45	0,45

TIPOLOGIA ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	COEFFICIENTI TARIFFA ANNUALE	COEFFICIENTI TARIFFA GIORNALIERA
1) Insegna di esercizio da 5,01 a 8 mq. Categoria speciale - opaca	0,94	0,94
2) Insegna di esercizio da 5,01 a 8 mq. Categoria speciale - luminosa	1,31	1,31
3) Insegna di esercizio da 5,01 a 8 mq. Categoria ordinaria - opaca	0,57	0,57
4) Insegna di esercizio da 5,01 a 8 mq. Categoria ordinaria - luminosa	0,94	0,94
5) Insegna di esercizio superiore a 8 mq. Categoria speciale - opaca	1,13	1,13
6) Insegna di esercizio superiore a 8 mq. Categoria speciale - luminosa	1,50	1,50
7) Insegna di esercizio superiore a 8 mq. Categoria ordinaria - opaca	0,75	0,75
8) Insegna di esercizio superiore a 8 mq. Categoria ordinaria - luminosa	1,13	1,13
9) Mezzo pubblicitario su suolo privato fino a 1 mq. Categoria speciale - opaco	0,63	0,63
10) Mezzo pubblicitario su suolo privato fino a 1 mq. Categoria speciale - luminoso	0,94	0,94

TIPOLOGIA ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	COEFFICIENTI TARIFFA ANNUALE	COEFFICIENTI TARIFFA GIORNALIERA
11) Mezzo pubblicitario su suolo privato fino a 1 mq. Categoria ordinaria - opaco	0,32	0,32
12) Mezzo pubblicitario su suolo privato fino a 1 mq. Categoria ordinaria - luminoso	0,63	0,63
13) Mezzo pubblicitario su suolo privato da 1,01 a 5 mq. Categoria speciale - opaco	0,75	0,75
14) Mezzo pubblicitario su suolo privato da 1,01 a 5 mq. Categoria speciale - luminoso	1,13	1,13
15) Mezzo pubblicitario su suolo privato da 1,01 a 5 mq. Categoria ordinaria - opaco	0,38	0,38
16) Mezzo pubblicitario su suolo privato da 1,01 a 5 mq. Categoria ordinaria - luminoso	0,75	0,75
17) Mezzo pubblicitario su suolo privato da 5,01 a 8 mq. Categoria speciale - opaco	0,94	0,94
18) Mezzo pubblicitario su suolo privato da 5,01 a 8 mq. Categoria speciale - luminoso	1,31	1,31
19) Mezzo pubblicitario su suolo privato da 5,01 a 8 mq. Categoria ordinaria - opaco	0,57	0,57
20) Mezzo pubblicitario su suolo privato da 5,01 a 8 mq. Categoria ordinaria - luminoso	0,94	0,94
21) Mezzo pubblicitario su suolo privato superiore a 8 mq. Categoria speciale - opaco	1,13	1,13
22) Mezzo pubblicitario su suolo privato superiore a 8 mq. Categoria speciale - luminoso	1,50	1,50
23) Mezzo pubblicitario su suolo privato superiore a 8 mq. Categoria ordinaria - opaco	0,75	0,75
24) Mezzo pubblicitario su suolo privato superiore a 8 mq. Categoria ordinaria - luminoso	1,13	1,13
25) Mezzo pubblicitario su suolo pubblico fino a 1 mq. Categoria speciale - opaco	0,70	0,70
26) Mezzo pubblicitario su suolo pubblico fino a 1 mq. Categoria speciale - luminoso	1,00	1,00
27) Mezzo pubblicitario su suolo pubblico fino a 1 mq. Categoria ordinaria - opaco	0,35	0,35
28) Mezzo pubblicitario su suolo pubblico fino a 1 mq. Categoria ordinaria - luminoso	0,70	0,70

TIPOLOGIA ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	COEFFICIENTI TARIFFA ANNUALE	COEFFICIENTI TARIFFA GIORNALIERA
29) Mezzo pubblicitario su suolo pubblico da 1,01 a 5 mq. Categoria speciale - opaco	0,85	0,85
30) Mezzo pubblicitario su suolo pubblico da 1,01 a 5 mq. Categoria speciale - luminoso	1,20	1,20
31) Mezzo pubblicitario su suolo pubblico da 1,01 a 5 mq. Categoria ordinaria - opaco	0,50	0,50
32) Mezzo pubblicitario su suolo pubblico da 1,01 a 5 mq. Categoria ordinaria - luminoso	0,85	0,85
33) Mezzo pubblicitario su suolo pubblico da 5,01 a 8 mq. Categoria speciale - opaco	1,00	1,00
34) Mezzo pubblicitario su suolo pubblico da 5,01 a 8 mq. Categoria speciale - luminoso	1,45	1,45
35) Mezzo pubblicitario su suolo pubblico da 5,01 a 8 mq. Categoria ordinaria - opaco	0,65	0,65
36) Mezzo pubblicitario su suolo pubblico da 5,01 a 8 mq. Categoria ordinaria - luminoso	1,00	1,00
37) Mezzo pubblicitario su suolo pubblico superiore a 8 mq. Categoria speciale - opaco	1,20	1,20
38) Mezzo pubblicitario su suolo pubblico superiore a 8 mq. Categoria speciale - luminoso	1,70	1,70
39) Mezzo pubblicitario su suolo pubblico superiore a 8 mq. Categoria ordinaria - opaco	0,85	0,85
40) Mezzo pubblicitario su suolo pubblico superiore a 8 mq. Categoria ordinaria - luminoso	1,20	1,20
41) Mezzo pubblicitario a messaggio variabile	2,00	2,00
42) Pubblicità per conto proprio o conto terzi su veicoli e natanti	1,50	1,50
43) Pubblicità per conto proprio su veicoli d'impresa	1,00	1,00
44) Preinsegne	1,00	1,00
45) Volantinaggio per persona a giorno		3,00
46) Pubblicità fonica per postazione a giorno		3,00

TIPOLOGIA ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	COEFFICIENTI TARIFFA ANNUALE	COEFFICIENTI TARIFFA GIORNALIERA
47) Striscione traversante la strada a giorno		2,00
48) Pubblicità realizzata con aeromobili a giorno		3,00
49) Pubblicità realizzata con palloni frenati e simili a giorno		3,00
50) Pubblicità realizzata con proiezioni	2,00	2,00
51) Pubblicità in vetrina	0,80	0,10
52) Locandine e altro materiale temporaneo		0,10
53) Altre forme di esposizione pubblicitaria	1,00	1,00

---